

SCHEDA INFORMATIVA

MODIFICA LEGGE LCPubb del 10.04.2017 e 18.09.2019 MODIFICA REGOLAMENTO RLCPubb/CIAP del 12.06.2019 e 06.11.2019 entrata in vigore il 01.01.2020

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP

La presente scheda informativa illustra le modifiche della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) che entreranno in vigore dal 1. gennaio 2020, paragonate con i disposti in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Sommario

1. Introduzione	1
2. Modifica LCPubb del 10 aprile 2017	2
3. Modifica RLCPubb/CIAP del 12 giugno 2019	17
I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 26 del 14 giugno 2019	I
II. Allegato 2: estratto Bollettino ufficiale nr. 47 dell'8 novembre 2019	II
III. Allegato 3: estratto Bollettino ufficiale nr. 52 del 6 dicembre 2019	III

1. Introduzione

Il 1. gennaio 2020 entra in vigore la revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP), sulle modifiche:

- LCPubb 10 aprile 2017:** decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino:
- visto il messaggio 3 giugno 2015 nr. 7094 del Consiglio di Stato ([link](#));
- visto il rapporto 22 febbraio 2017 nr. 7094R della Commissione della legislazione;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 26 del 14 giugno 2019.
- LCPubb 18 settembre 2019:** decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino:
- visto il messaggio 6 febbraio 2019 nr. 7629 del Consiglio di Stato ([link](#));
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 52 del 6 dicembre 2019.
- RLCPubb/CIAP 12 giugno 2019:** decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 26 del 14 giugno 2019.
- RLCPubb/CIAP 6 novembre 2019:** decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 47 dell'8 novembre 2019.

Inoltre per decreto 12 agosto 2019 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è stata sospesa l'entrata in vigore (cfr. Bollettino ufficiale nr. 47 dell'8 novembre 2019):

- dell'ultima parte dell'art. 24 cpv. 1 LCPubb (dicitura: «e/o l'impiego di personale fornito da terzi»);
- dell'art. 24 cpv. 3 lett. f LCPubb;
- dell'art. 37 cpv. 4 lett. c RLCPubb/CIAP.

2. Modifica LCPubb del 10 aprile 2017

art. 1 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Scopo
<p>Scopi</p> <p>Art. 1 La presente legge:</p> <p>a) disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche;</p> <p>b) promuove un'efficace e libera concorrenza tra gli offerenti;</p> <p>c) garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale, a pari qualità;</p> <p>d) promuove l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.</p>	<p>Scopo</p> <p>Art. 1 ¹La presente legge disciplina la procedura per l'assegnazione di commesse pubbliche e ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) la parità di trattamento tra gli offerenti;</p> <p>b) una concorrenza efficace;</p> <p>c) la trasparenza;</p> <p>d) la qualità;</p> <p>e) l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.</p> <p>²Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.</p>

art. 2 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo II – Campo di applicazione
<p>Committenti</p> <p>Art. 2 ¹Alla presente legge sottostanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale; - le società di diritto privato di cui il Cantone e/o i Comuni detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono un compito pubblico; - altri committenti per opere sussidiate, quando sussidi - ai sensi dell'art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 - da parte di enti pubblici superano il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.-- di franchi. <p>²Non sottostanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca dello Stato. <p>³Sono possibili deroghe per l'aggiudicazione di opere sussidiate dalla Confederazione se la legge o l'Autorità federale lo richiedono.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato può decidere di applicare la presente legge o singole disposizioni ad altre commesse pubbliche.</p> <p>Art. 2a ¹La presente legge è applicabile pure ad imprese private dotate di diritti esclusivi o particolari, nei settori dell'approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.</p> <p>²Esse sottostanno alla presente legge unicamente per commesse da esse aggiudicate per svolgere le loro attività in</p>	<p>Committenti</p> <p>Art. 2 ¹Alla presente legge sono assoggettati:</p> <p>a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;</p> <p>b) altri committenti che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure - sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi; <p>c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell'ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).</p> <p>²Abrogato.</p> <p>³Abrogato.</p> <p>⁴Abrogato.</p> <p>Art. 2a Abrogato.</p>

<p>questi settori.</p> <p>³Queste imprese private possono farsi escludere dal campo d'applicazione, se altre imprese hanno la possibilità di offrire le stesse prestazioni di servizio all'interno della stessa area geografica a condizioni essenzialmente identiche (clausola d'esclusione).</p>	
---	--

art. 3 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p style="text-align: center;">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Definizioni</p> <p>Art. 4 ¹Si definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile.</p> <p>²Si definisce commessa di fornitura, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita.</p> <p>³Si definisce commessa di servizio, un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo II – Campo di applicazione</p> <p>Commesse</p> <p>Art. 3 ¹Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l'allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 8'700'000.– per commessa edile; - fr. 350'000.– per fornitura o prestazione di servizio; - fr. 700'000.– per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all'art. 2 lett. c. <p>²Sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l'esecuzione di opera di edilizia o del genio civile; b) commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compra-vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita; c) commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi. <p>³Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.</p>

art. 4 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p style="text-align: center;">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Eccezioni</p> <p>Art. 3 ¹Nell'assegnazione delle commesse, il committente non è tenuto a seguire le disposizioni di questa legge se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza; b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo o vengono messi in pericolo animali o vegetali; c) sono lesi dei diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale. <p>²La presente legge non è applicabile per l'aggiudicazione di commesse sottoposte al concordato intercantonale sugli appalti pubblici.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo II – Campo di applicazione</p> <p>Eccezioni</p> <p>Art. 4 ¹La presente legge non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme; b) alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena. <p>²Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza; b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali; c) sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale. <p>³Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d'idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione</p>

	<p>richiesta.</p> <p>⁴La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all'art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.</p>
--	--

art. 5 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo III – Procedure
<p>Principi generali</p> <p>Art. 5 Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>a) assicurare in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento tra gli offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità;</p> <p>b) garantire una concorrenza efficace;</p> <p>c) aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello;</p> <p>d) garantire la parità di trattamento tra uomo donna;</p> <p>e) rispettare le norme di ricusa;</p> <p>f) vietare la negoziazione delle offerte;</p> <p>g) tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dall'offerente. Sono salve le comunicazioni che saranno pubblicate dopo l'aggiudicazione.</p>	<p>Principi procedurali</p> <p>Art. 5 Nelle procedure si devono garantire:</p> <p>a) l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello;</p> <p>b) la parità di trattamento tra uomo e donna;</p> <p>c) il rispetto delle norme ambientali;</p> <p>d) il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione;</p> <p>e) la tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente.</p>

art. 6 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo III – Procedure
<p>Valore della commessa</p> <p>Art. 6 ¹Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere la procedura del pubblico concorso (procedura libera e selettiva), rispettivamente della procedura ad invito.</p> <p>²Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili non simili tra loro, è determinante il loro valore singolo.</p> <p>³Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato come segue:</p> <p>a) al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o</p> <p>b) al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l'assegnazione.</p> <p>⁴Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore complessivo.</p>	<p>Procedure</p> <p>Art. 6 ¹Sono definite:</p> <p>a) procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;</p> <p>b) procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare un'offerta. Nell'avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare un'offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente;</p> <p>c) procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare un'offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;</p> <p>d) incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di mercato, senza</p>

	<p>bando di concorso.</p> <p>²Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel bando o nell'invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.</p> <p>³Abrogato.</p> <p>⁴Abrogato.</p>
--	---

art. 7 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura	Capitolo III – Procedure
<p>Tipi e scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ¹Una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva.</p> <p>²È ammessa la procedura a invito o un incarico diretto per commesse secondo le norme della presente legge.</p> <p>³Il committente rende pubblica e accessibile, per la durata di almeno 5 anni, la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a fr. 5'000.–, in particolare pubblicandola su Internet e trasmettendone copia agli interessati su supporto cartaceo o informatico.</p> <p>Procedura libera</p> <p>Art. 8 ¹Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.</p> <p>²Tutti i candidati possono presentare un'offerta.</p> <p>Procedura selettiva</p> <p>Art. 9 ¹Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.</p> <p>²Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione.</p> <p>³Il committente determina, in base ai criteri di idoneità fissati dalla legge o dai documenti di gara, i candidati che possono presentare un'offerta.</p> <p>⁴Egli può limitare il numero degli offerenti da invitare se lo richiede l'esecuzione razionale della procedura di aggiudicazione.</p> <p>Procedura ad invito. Definizione</p> <p>Art. 10 ¹Nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato.</p> <p>²Gli offerenti devono essere rispettosi dei principi procedurali dell'art. 5 cpv. 1 della presente legge.</p> <p>³Il numero di offerenti da invitare non può essere inferiore a tre.</p> <p>Campo di applicazione</p> <p>Art. 11 ¹È possibile ricorrere alla procedura ad invito:</p>	<p>Scelta della procedura</p> <p>Art. 7 ¹Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.</p> <p>²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fr. 350'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 100'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 200'000.– per commesse di fornitura; - fr. 250'000.– per prestazioni di servizio. <p>³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti; b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative; c) all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali; d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso; e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura; f) il committente acquista beni ad una borsa merci; g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato; - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente; - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento;

<p>a) Quando la spesa prevista non supera i seguenti importi per singola commessa: fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario costruttore e di pavimentazioni stradali; fr. 50'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; fr. 250'000.-- per prestazioni di servizio;</p> <p>b) quando in una procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte accettabili o nessun offerente adempie ai criteri di idoneità;</p> <p>c) quando si tratti di commesse che richiedono qualità e abilità professionali particolari o l'applicazione di provvedimenti e attrezzature speciali.</p> <p>² Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.</p> <p>Incarico diretto. Definizione</p> <p>Art. 12 ¹Il committente può aggiudicare eccezionalmente una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara.</p> <p>²L'offerente deve essere rispettoso dei principi generali dell'art. 5 cpv. 1 lett. c) e d).</p> <p>Campo di applicazione</p> <p>Art. 13 ¹È possibile procedere all'incarico diretto quando per singola commessa è data una delle condizioni seguenti:</p> <p>a) quando la spesa prevista non supera i seguenti importi: fr. 50'000.-- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale; fr. 30'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; fr. 50'000.-- per commesse di fornitura; fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio;</p> <p>b) sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi della protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un'adeguata alternativa;</p> <p>c) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che a sua richiesta sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;</p> <p>d) a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un'altra procedura;</p> <p>e) il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>f) nel caso di commesse aggiudicate al vincitore di un concorso di progettazione;</p> <p>g) nei casi delle eccezioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici.</p> <p>² Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.</p> <p>Concorso di idee o di progettazione</p> <p>Art. 14 ¹Si definisce concorso di idee o di progettazione quella procedura intesa a fornire al committente, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile nonché dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una giuria in base ad una gara con</p>	<p>h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a: - fr. 200'000.-- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; - fr. 60'000.-- per commesse edili di altro genere e artigianali; - fr. 100'000.-- per commesse di fornitura; - fr. 150'000.-- per prestazioni di servizio.</p> <p>⁴Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.</p> <p>⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.</p> <p>⁷Abrogato.</p> <p>⁸Abrogato.</p> <p>Art. 8 Abrogato.</p> <p>Art. 9 Abrogato.</p> <p>Art. 10 Abrogato.</p> <p>Art. 11 Abrogato.</p> <p>Art. 12 Abrogato.</p> <p>Art. 13 Abrogato.</p> <p>Art. 14 Abrogato.</p>
--	--

<p>o senza assegnazione di premi.</p> <p>²La giuria è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti alla gara. Essa esprime un preavviso all'indirizzo del committente.</p> <p>³Il Consiglio di Stato ne regola la procedura.</p>	
--	--

art. 15-18 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo III – Procedura libera e selettiva: Norme comuni</p> <p>Elementi del bando</p> <p>Art. 15 Gli elementi del bando sono:</p> <p>a) l'avviso di gara;</p> <p>b) le prescrizioni generali d'appalto;</p> <p>c) la descrizione dell'oggetto della gara, il luogo d'esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;</p> <p>d) il modulo d'offerta.</p> <p>Premi e penalità</p> <p>Art. 16 Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.</p> <p>Pubblicazioni</p> <p>Art. 17 ¹Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.</p> <p>²Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.</p> <p>Termini</p> <p>Art. 18 Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l'offerta.</p>	<p>Capitolo IV – Norme comuni di procedura</p> <p>Elementi del bando</p> <p>Art. 15 Invariato.</p> <p>Premi e penalità</p> <p>Art. 16 Invariato.</p> <p>Pubblicazioni</p> <p>Art. 17 Invariato.</p> <p>Termini</p> <p>Art. 18 Invariato.</p>

art. 19 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo III – Procedura libera e selettiva: Norme comuni</p> <p>Specifiche tecniche</p> <p>Art. 19 Il committente definisce le necessarie specificazioni tecniche nella documentazione di gara. A tal fine tiene conto, per quanto possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono norme internazionali.</p>	<p>Capitolo V – Offerente</p> <p>Sede o domicilio</p> <p>Art. 19 L'offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.</p>

art. 20 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo V – Offerente</p> <p>Requisiti degli offerenti</p>

<p>Art. 20 ¹Il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale.</p> <p>²Possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione.</p>	<p>Art. 20 ¹Il committente esige dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica.</p> <p>²Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.</p> <p>³L'offerente iscritto ad un Albo professionale cantonale riconosciuto è dispensato dalla produzione dei documenti già prodotti per l'iscrizione all'Albo, quando siano equivalenti a quelli richiesti per l'offerta.</p>
---	---

art. 21 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo V – Offerente
<p>Capacità economica finanziaria</p> <p>Art. 21 Il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa; b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione; c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi. 	<p>Capacità economica finanziaria</p> <p>Art. 21 Invariato.</p>

art. 22 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo V – Offerente
<p>Capacità tecniche</p> <p>Art. 22 Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa; b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa; c) l'elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; d) attestati sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità; e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell'esecuzione della commessa; f) l'importanza dei lavori che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle commesse. 	<p>Capacità tecniche</p> <p>Art. 22 Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) invariato; b) invariato; c) l'elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti; d) invariato; e) invariato; f) invariato.

art. 23 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo V – Offerente
<p>Consorzio</p> <p>Art. 23 ¹Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.</p> <p>²Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.</p> <p>³Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.</p>	<p>Consorzio d'offerenti</p> <p>Art. 23 ¹Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.</p> <p>²Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.</p> <p>³Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.</p> <p>⁴Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.</p>

art. 24 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo V – Offerente
<p>Subappalto</p> <p>Art. 24 Il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.</p>	<p>Subappalto</p> <p>Art. 24 ¹È considerato subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l'impiego di personale fornito da terzi. ^A</p> <p>²Il subappalto è di principio vietato.</p> <p>³Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle seguenti condizioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio; b) la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente; c) l'offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto; d) la sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore iniziale; e) l'offerente deve allegare l'offerta del subappaltatore alla propria; f) l'offerente ha l'obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali. ^B

^A Per decreto 12 agosto 2019 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è sospesa l'entrata in vigore dell'ultima parte dell'art. 24 cpv. 1 LCPubb (dicitura: «e/o l'impiego di personale fornito da terzi»).

^B Per decreto 12 agosto 2019 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è sospesa l'entrata in vigore dell'art. 24 cpv. 3 lett. f LCPubb.

art. 25 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo V – Offerente
<p>Esclusione</p> <p>Art. 25 Il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non adempiono ai criteri di idoneità; b) hanno dato al committente indicazioni false; c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge; d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone; g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone. 	<p>Esclusione e revoca</p> <p>Art. 25 Il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) invariato; b) hanno dato o danno al committente indicazioni false; c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b); d) invariato; e) invariato; f) invariato; g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.

art. 26 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo VI – Offerte
<p>Offerta</p> <p>Art. 26 ¹Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo.</p> <p>²Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.</p>	<p>Offerta</p> <p>Art. 26 ¹Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.</p> <p>²Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.</p>

art. 27 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo VI – Offerte
<p>Domande di partecipazione</p> <p>Art. 27 Le domande di partecipazione ad una procedura selettiva, presentate in modo completo e tempestivo, possono essere inoltrate al committente anche per posta elettronica, telefax, o altri mezzi previsti dal regolamento.</p>	<p>Art. 27 Abrogato.</p>

artt. 28-29 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo VI – Offerte
<p>Indennità</p> <p>Art. 28 ¹Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l'elaborazione delle offerte.</p> <p>²Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.</p> <p>Varianti</p>	<p>Indennità</p> <p>Art. 28 Invariato.</p> <p>Varianti</p> <p>Art. 29 Invariato.</p>

Art. 29 Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell'avviso di gara.	
--	--

art. 30 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Validità delle offerte</p> <p>Art. 30 ¹Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate per tre mesi dalla scadenza di gara.</p> <p>²Il committente può prevedere, nei documenti di gara, un termine differente.</p>	<p align="center">Capitolo VI – Offerte</p> <p>Validità delle offerte</p> <p>Art. 30 ¹Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.</p> <p>²Abrogato.</p>

art. 31 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 31 ¹Le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.</p> <p>²Il committente tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p> <p>³Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.</p>	<p align="center">Capitolo VI – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 31 Invariato.</p>

art. 32 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo VI – Aggiudicazione</p> <p>Aggiudicazione</p> <p>Art. 32 ¹Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.</p> <p>²I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.</p> <p>³Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.</p>	<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Aggiudicazione</p> <p>Art. 32 ¹Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.</p> <p>²Invariato.</p> <p>³Invariato.</p>

artt. 33-35 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo VI – Aggiudicazione</p> <p>Decisione</p>	<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Decisione</p>

<p>Art. 33 ¹La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.</p> <p>²Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.</p> <p>Annullamento e rinuncia</p> <p>Art. 34 ¹In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.</p> <p>²Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.</p> <p>Conclusione del contratto</p> <p>Art. 35 ¹Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso abbia concesso l'effetto sospensivo.</p> <p>²Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all'istanza di ricorso la conclusione del contratto.</p>	<p>Art. 33 Invariato.</p> <p>Annullamento e rinuncia</p> <p>Art. 34 Invariato.</p> <p>Conclusione del contratto</p> <p>Art. 35 Invariato.</p>
--	--

art. 36 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VII – Rimedi giuridici	Capitolo VIII – Rimedi giuridici
<p>Ricorso</p> <p>Art. 36 ¹Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.</p> <p>²Non vi sono ferie giudiziarie.</p>	<p>Ricorso</p> <p>Art. 36 Invariato.</p>

art. 37 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VII – Rimedi giuridici	Capitolo VIII – Rimedi giuridici
<p>Decisioni impugnabili</p> <p>Art. 37 Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:</p> <p>a) gli elementi del bando;</p> <p>b) l'esclusione dell'offerente;</p> <p>c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;</p> <p>d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura.</p>	<p>Decisioni impugnabili</p> <p>Art. 37 Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:</p> <p>a) invariato;</p> <p>b) invariato;</p> <p>c) invariato;</p> <p>d) l'aggiudicazione, la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura.</p>

artt. 38-41 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VII – Rimedi giuridici	Capitolo VIII – Rimedi giuridici
Motivi di ricorso	Motivi di ricorso

<p>Art. 38 ¹Il ricorso è proponibile contro:</p> <p>a) le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;</p> <p>b) l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.</p> <p>²Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.</p> <p>³Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.</p> <p>Garanzie processuali</p> <p>Art. 39 Chiunque adisce l'autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.</p> <p>Effetto sospensivo</p> <p>Art. 40 ¹Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d'ufficio o su istanza di una parte.</p> <p>²La concessione dell'effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un'adeguata garanzia.</p> <p>³In materia di misure provvisoriale sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p>Decisione</p> <p>Art. 41 ¹In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.</p> <p>²In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l'autorità di ricorso si limita ad accertarne l'illiceità.</p>	<p>Art. 38 Invariato.</p> <p>Garanzie processuali</p> <p>Art. 39 Invariato.</p> <p>Effetto sospensivo</p> <p>Art. 40 Invariato.</p> <p>Decisione</p> <p>Art. 41 Invariato.</p>
---	---

art. 42 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VII – Rimedi giuridici	Capitolo VIII – Rimedi giuridici
<p>Risarcimento dei danni</p> <p>Art. 42 ¹I committenti rispondono dei danni se viene accertata l'illiceità della loro decisione.</p> <p>²La domanda di risarcimento deve essere presentata, al più tardi un anno dopo l'accertamento, al giudice civile del foro del committente.</p>	<p>Risarcimento dei danni</p> <p>Art. 42 ¹Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dall'offerente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.</p> <p>²La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l'azione si prescrive in un anno dalla constatazione giudiziaria dell'illiceità della decisione.</p>

artt. 43-44a LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni	Capitolo IX – Contratto e sue condizioni
Contratto	Contratto

<p>Art. 43 ¹Operata l'aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.</p> <p>²Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.</p> <p>Divieto di cessione</p> <p>Art. 44 ¹L'assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.</p> <p>²Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.</p> <p>³Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.</p> <p>Archiviazione</p> <p>Art. 44a ¹Gli atti d'aggiudicazione sono da conservare per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.</p> <p>²Sono da conservare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'avviso di gara; b) la documentazione di gara; c) il verbale d'apertura delle offerte; d) la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione; e) la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione; f) l'offerta considerata. 	<p>Art. 43 Invariato.</p> <p>Divieto di cessione</p> <p>Art. 44 Invariato.</p> <p>Archiviazione</p> <p>Art. 44a Invariato.</p>
--	---

art. 45 LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
-	<p style="text-align: center;">Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza</p> <p>Committenti assoggettati per sussidio</p> <p>Art. 45 ¹L'art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L'esigibilità del saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto da parte degli aggiudicatari.</p> <p>²L'art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.</p> <p>³Abrogato.</p> <p>⁴Abrogato.</p>

art. 45a LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo IX – Sanzioni e vigilanza</p> <p>Sanzioni amministrative</p>	<p>Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza</p> <p>Sanzioni amministrative</p>

<p>Art. 45 ¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato infligge una congrua pena pecuniaria e/o può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.</p> <p>²Sono considerate gravi violazioni:</p> <p>a) la cessione parziale o totale del contratto senza l'accordo del committente;</p> <p>b) il subappalto senza l'accordo del committente;</p> <p>c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;</p> <p>d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'aggiudicazione;</p> <p>e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);</p> <p>f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;</p> <p>g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.</p> <p>³La pena pecuniaria può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa.</p> <p>⁴Le decisioni di esclusione sono rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale.</p>	<p>Art. 45a ¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo di 5 anni.</p> <p>²Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20'000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge.</p> <p>³Sono considerate gravi violazioni, segnatamente:</p> <p>a) rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente;</p> <p>b) disattendere le procedure richieste dalla legge per l'assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;</p> <p>c) disattendere il requisito di sede o domicilio;</p> <p>d) eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;</p> <p>e) disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi;</p> <p>f) disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall'art 24 cpv. 1 della presente legge;</p> <p>g) avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;</p> <p>h) omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della presente legge.</p> <p>⁴Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale o tramite altri mezzi destinati al medesimo scopo.</p> <p>⁵Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l'obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge.</p>
---	--

art. 45b LCPubb	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IX – Sanzioni e vigilanza	Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza
<p>Sanzioni al committente</p> <p>Art. 45a ¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell'autorità committente ed ai suoi ausiliari, che intenzionalmente si rendono colpevoli dell'inosservanza delle disposizioni della presente legge, una multa sino ad un massimo di fr. 20'000.–.</p> <p>²Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi.</p> <p>Art. 45b Per le contravvenzioni è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p>	<p>Sanzioni penali</p> <p>Art. 45b ¹È punito con la multa sino a fr. 50'000.– chiunque intenzionalmente:</p> <p>a) omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione;</p> <p>b) fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l'aggiudicazione di commesse pubbliche;</p> <p>c) procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito profitto;</p> <p>d) viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di conseguire un indebito profitto.</p>

²Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato.

art. 46 LCPubb

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo IX – Sanzioni e vigilanza</p> <p>Vigilanza</p> <p>Art. 46 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.</p>	<p>Capitolo X – Sussidi, sanzioni e vigilanza</p> <p>Vigilanza</p> <p>Art. 46 Invariato.</p>

artt. 47-48 LCPubb

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo X – Disposizioni transitorie</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 47 La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Art. 48 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.</p>	<p>Capitolo XI – Disposizioni finali</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 47 Invariato.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Art. 48 Invariato.</p>

3. Modifica RLCPubb/CIAP del 12 giugno 2019

art. 1 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Scopo</p> <p>Art. 1 Il presente regolamento ha quale scopo di disciplinare l'applicazione del CIAP e della LCPubb.</p>	<p align="center">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Scopo</p> <p>Art. 1 ¹Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP).</p> <p>²In caso di divergenze, l'applicazione del presente regolamento è subordinata a quella degli obblighi internazionali e intercantionali.</p>

art. 2 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Committenti assoggettati alla LCPubb</p> <p>Art. 2 Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l'art. 2 della legge si intendono in particolare:</p> <p>a) i Patriziati b) le Parrocchie c) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comuni d) l'Ente ospedaliero cantonale e) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti f) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana g) gli Enti turistici (cantonale e regionali)</p>	<p align="center">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Committenti assoggettati</p> <p>Art. 2 ¹L'allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso da parte dell'autorità di vigilanza.</p> <p>²I committenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge non sono tenuti ad applicarla per le commesse assegnate nell'ambito di attività a carattere esclusivamente commerciale o industriale e svolte in regime di libera concorrenza.</p> <p>³L'allegato 2, di natura esemplificativa, elenca i principali atti normativi cantonali o federali che prevedono l'erogazione di sussidi a committenti assoggegnabili in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, computati anche i sussidi della Confederazione e dei soggetti alla legge.</p> <p>⁴L'assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell'attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese dell'attività sussidiata per i 12 mesi successivi.</p> <p>⁵L'assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell'assoggettamento per sussidio di prestazioni.</p> <p>⁶Nei casi di assoggettamento per sussidio, l'istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l'obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio.</p> <p>⁷L'allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c della legge.</p> <p>⁸La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata alla legge.</p>

art. 3 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Principi generali
<p>Committenti assoggettati al CIAP</p> <p>Art. 3 Quali istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale secondo l'art. 8 del concordato si intendono in particolare:</p> <p>a) i Consorzi di Comuni istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi</p> <p>b) l'Ente ospedaliero cantonale</p> <p>c) l'Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti</p> <p>d) l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana</p> <p>e) gli Enti turistici (cantonale e regionali)</p>	<p>Art. 3 Abrogato.</p>

art. 4 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Principi generali
<p>Definizioni</p> <p>Art. 4 ¹Si definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile.</p> <p>^{1bis}Salvo indicazioni particolari contenute nelle condizioni di gara, per esecuzione di opere di edilizia o genio civile si intende la fornitura e la posa di tutto quanto è necessario per rendere l'opera agibile. Sono escluse le forniture di attrezzature e/o beni mobili.</p> <p>²Si definisce commessa di fornitura, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita.</p> <p>³Si definisce commessa di servizio, un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.</p> <p>⁴Per le commesse assoggettate agli accordi internazionali vale inoltre la lista allegata agli accordi GATT/OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).</p>	<p>Definizioni</p> <p>Art. 4 Ai sensi del presente regolamento si definiscono:</p> <p>a) commesse internazionali: commesse con un valore soglia superiore a quelli indicati nell'allegato 1 lett. a CIAP;</p> <p>b) bando: l'insieme dell'avviso di gara e della documentazione di gara;</p> <p>c) avviso di gara: l'avviso pubblico del committente nelle procedure di pubblico concorso (libere o selettive);</p> <p>d) documentazione di gara: tutta la documentazione che il committente mette a disposizione degli offerenti per partecipare alla gara;</p> <p>e) capitolato: l'insieme delle condizioni, prescrizioni ed elenco dei prezzi contenuti nel bando;</p> <p>f) variante: l'offerta che consente di raggiungere l'obiettivo iniziale dell'appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;</p> <p>g) appalto generale: la commessa in cui è previsto un unico aggiudicatario responsabile per l'esecuzione di un'opera già progettata assumendo la direzione e l'esecuzione dei lavori nel loro insieme;</p> <p>h) appalto totale: commessa di appalto generale che comprende anche la progettazione dell'opera;</p> <p>i) istanza esecutiva competente per il sussidio: l'istanza, ai sensi dell'art. 23 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 o un'istanza analoga per gli altri soggetti alla legge, che è responsabile per l'erogazione del sussidio e competente per le decisioni di decadenza o riduzione del sussidio;</p> <p>j) foglio di correzione: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all'offerta, segnatamente dell'elenco dei prezzi;</p> <p>k) commessa edile: l'insieme delle commesse per la realizzazione di un'opera edile o di genio civile, compresa la fornitura e la posa di tutto quanto è parte costitutiva dell'opera, esclusi gli accessori e le prestazioni di servizio, segnatamente arredamento e attrezzature, rispettivamente</p>

	<p>la progettazione;</p> <p>l) concorso di idee: forma di messa in concorrenza che ha come obiettivo il chiarimento del programma o la definizione dei presupposti di una prestazione o di un'opera;</p> <p>m) concorso di progetto: forma di messa in concorrenza intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della realizzazione di un'opera;</p> <p>n) mandato di studi paralleli: messa in concorrenza di proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti;</p> <p>o) sussidio: quanto è definito sussidio ai sensi oppure in analogia dell'art. 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.</p>
--	---

art. 5 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Principi generali
<p>Valore della commessa</p> <p>Art. 5 ¹ I valori soglia nel settore dei trattati internazionali sono definiti dall'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) in base all'art. 4 cpv. 2 lett. c) CIAP.[3]</p> <p>²Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di ogni forma di indennizzo. L'imposta sul valore aggiunto, in seguito IVA, non viene considerata.</p> <p>³Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia d'aggiudicazione.</p> <p>⁴Per commesse di forniture concluse sotto forma di leasing, locazione o locazione vendita o per commesse che non prevedono espressamente un prezzo totale, o di prestazioni di servizio, la base di valutazione è la seguente:</p> <p>a) nel caso di contratti di durata determinata, il valore totale stimato delle commesse per tutta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;</p> <p>b) nel caso di contratti di durata indeterminata, la rata mensile moltiplicata per 48.</p>	<p>Valore della commessa</p> <p>Art. 5 ¹ Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.</p> <p>²Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l'imposta sul valore aggiunto (IVA).</p> <p>³Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull'arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.</p> <p>⁴Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.</p> <p>⁵Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.</p> <p>⁶Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito.</p> <p>⁷Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.</p>

art. 6 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Principi generali
Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori	Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori
<p>Art. 6 ¹Il committente deve prevedere nel contratto che l'offerente:</p> <p>a) rispetti le disposizioni vigenti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, come pure la parità di trattamento tra uomo e donna;</p> <p>b) obblighi a sua volta per contratto i terzi, a cui subappalta delle commesse, a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.</p> <p>²Quali condizioni di lavoro valgono le prescrizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro; in mancanza di simili contratti, sono applicabili le prescrizioni usuali per il luogo e la professione.</p> <p>³Tutte le disposizioni valide in Svizzera sono ritenute equivalenti.</p> <p>⁴Su richiesta, l'offerente è tenuto a provare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro nonché l'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, oppure è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.</p>	<p>Art. 6 Abrogato.</p>

art. 7 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo I – Principi generali	Capitolo I – Principi generali
Rispetto dei contratti collettivi di lavoro	Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro
<p>Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato conferisce alle Commissioni paritetiche cantonali il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri.</p> <p>²Il committente impone, durante l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei CCL delle rispettive categorie di arti mestieri, vigenti nel Cantone.</p>	<p>Art. 7 ¹L'attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è delegata alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali.</p> <p>²L'attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro è delegata all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.</p> <p>³Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei CCL delle rispettive categorie di arti e mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede.</p> <p>⁴L'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.</p> <p>⁵Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.</p>

art. 7a RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p style="text-align: center;">Capitolo I – Principi generali</p> <p>Commesse internazionali</p> <p>Art. 7a (nuovo)</p> <p>¹Alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del presente regolamento, con le seguenti particolarità.</p> <p>²Occorre pubblicare anche un riassunto dell'avviso di gara in lingua francese su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (segnatamente simap.ch), contenente le seguenti indicazioni:</p> <p>a) nome e indirizzo del committente;</p> <p>b) prestazione richiesta;</p> <p>c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;</p> <p>d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.</p> <p>³I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 3 dell'accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.</p> <p>⁴L'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.</p> <p>⁵L'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.</p> <p>⁶Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di:</p> <p>a) genere di procedura applicata;</p> <p>b) oggetto ed entità della commessa;</p> <p>c) nome e l'indirizzo del committente;</p> <p>d) data dell'aggiudicazione;</p> <p>e) nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario;</p> <p>f) prezzo dell'offerta considerata.</p> <p>⁷I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all'Organo intercantonale all'indirizzo della Confederazione.</p> <p>⁸L'adeguamento dei valori soglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della legge viene pubblicato con decreto esecutivo del Consiglio di Stato.</p>

art. 8 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni	Capitolo II – Procedura
<p>Avviso di gara</p> <p>Art. 8 ¹Ogni commessa oggetto di gara è preceduta da un avviso di gara pubblicato nel Foglio Ufficiale che soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>a) per commesse edili (vedi allegato 1);</p> <p>b) per forniture (vedi allegato 2);</p> <p>c) per prestazioni di servizio (vedi allegato 3).</p> <p>²L'avviso di gara costituisce il bando se non è prevista la messa a disposizione di altri documenti di gara.</p> <p>³Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, è inoltre pubblicato almeno un riassunto dell'avviso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (simap.ch).</p> <p>⁴In caso di contestazione, per il calcolo dei termini, fa stato la pubblicazione apparsa sul FU cantonale.</p>	<p>Avviso di gara</p> <p>Art. 8 ¹L'avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.</p> <p>²Per poter pubblicare l'avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l'integralità della documentazione di gara.</p> <p>³L'avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;</p> <p>b) genere di commessa e tipo di procedura;</p> <p>c) descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;</p> <p>d) scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e tempi della prestazione;</p> <p>e) suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;</p> <p>f) eventuali limitazioni di consorzio o l'autorizzazione di subappalti;</p> <p>g) possibilità di presentare varianti;</p> <p>h) termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;</p> <p>i) esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;</p> <p>j) l'eventuale lingua supplementare ammessa;</p> <p>k) criteri di idoneità;</p> <p>l) numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta nella procedura selettiva;</p> <p>m) criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;</p> <p>n) eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;</p> <p>o) indicazione che la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;</p> <p>p) presso chi possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione di gara ed eventuale remunerazione per l'ottenimento;</p> <p>q) indicazione dei rimedi giuridici.</p> <p>⁴L'avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall'avviso.</p>

art. 9 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni	Capitolo II – Procedura
<p>Lingua dell'avviso di gara</p> <p>Art. 9 ¹L'avviso deve essere pubblicato in lingua italiana.</p> <p>²Per le commesse internazionali occorre allestire un riassunto in lingua francese che contiene le seguenti indicazioni:</p>	<p>Lingua della procedura</p> <p>Art. 9 ¹La lingua della procedura, segnatamente dell'avviso e della documentazione di gara, dei documenti presentati, così come di ogni comunicazione fra le parti è l'italiano.</p>

<p>a) nome e indirizzo del committente; b) prestazione richiesta; c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta; d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.</p>	<p>²Sono ammessi anche il francese, il tedesco e l'inglese per gli attestati, certificati e le specifiche tecniche, riservato il diritto del committente di chiedere una traduzione.</p>
--	---

art. 10 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni</p> <p>Documenti di gara</p> <p>Art. 10 ¹La lingua della procedura è l'italiano.</p> <p>²I documenti di gara devono contenere:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo del committente; b) indicazione se la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali; c) tipo di procedura; d) l'oggetto, gli obiettivi e l'importanza della commessa in termini quantitativi; e) il servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l'inoltro della richiesta; f) le informazioni su eventuali varianti, offerte parziali e suddivisione in lotti; g) i termini di esecuzione e di fornitura; h) la durata di validità dell'offerta; i) le esigenze tecnico-economiche; j) le prove e i criteri di idoneità; k) i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; l) le condizioni di pagamento; m) le penalità e le altre conseguenze in caso di inadempienze, la richiesta di eventuali garanzie; n) gli eventuali premi in caso di anticipata consegna; o) le modalità di presentazione delle offerte; p) il capitolato d'oneri o il capitolato d'appalto; q) i termini per l'eventuale sopralluogo tecnico o l'incontro con la committenza.</p> <p>³I disposti dei cpv. 1 e 2 valgono pure per la procedura a invito.^[4]</p> <p>⁴Nella seconda fase della procedura selettiva occorre allestire una documentazione completa con l'indicazione inoltre dei criteri di aggiudicazione.</p>	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Documentazione di gara</p> <p>Art. 10 ¹Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su:</p> <p>a) elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione; b) le esigenze tecnico-economiche; c) le prove relative ai criteri d'idoneità; d) il capitolato d'oneri o il capitolato d'appalto; e) data, ora e luogo dell'eventuale sopralluogo tecnico o dell'incontro comune con la committenza; f) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte.</p> <p>²Nel caso di riproduzione e/o spedizione di documentazione cartacea, il committente può addebitarne le spese ai concorrenti che non inoltrano un'offerta.</p>

art. 10a RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Specifiche tecniche</p> <p>Art. 10a (nuovo)</p> <p>¹Le specifiche tecniche devono riferirsi:</p> <p>a) alla prestazione richiesta; b) alle norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza</p>

	<p>a norme internazionali.</p> <p>²Di principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti.</p> <p>³Si giustifica una deroga quando, segnatamente:</p> <p>a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;</p> <p>b) le apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa;</p> <p>c) ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente.</p> <p>⁴Prescrizioni ai sensi del cpv. 2 accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente.</p>
--	--

art. 11 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni	Capitolo II – Procedura
Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri	Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri
<p>Art. 11 ¹Il capitolato d'appalto (condizioni e elenco prezzi) è riferito alle commesse edili e alle forniture: esso si basa sulle norme professionali in vigore ed è allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali.</p> <p>²Il capitolato d'oneri è proprio delle prestazioni di servizio: esso contiene le condizioni e una descrizione precisa delle prestazioni richieste dal committente in funzione degli obiettivi della commessa, basati per quanto possibile sulle norme professionali in vigore.</p> <p>³Tutti i documenti di gara necessari all'allestimento dell'offerta sono messi gratuitamente a disposizione dei concorrenti da parte del committente. Quelli, come il capitolato d'appalto, che devono essere compilati e inoltrati con l'offerta devono essere forniti in due esemplari anche in forma cartacea; gli altri possono esserlo anche soltanto in forma digitale. Ai concorrenti che non inoltrano l'offerta possono essere addebitate le spese di riproduzione e spedizione di tali documenti.</p> <p>⁴Il committente può far capo a consulenti esterni del ramo per l'allestimento dei documenti di gara.</p> <p>⁵Su richiesta, il capitolato rispettivamente il capitolato d'oneri è messo gratuitamente a disposizione anche alle associazioni di categoria legittimate a rappresentare la professione interessata dalla commessa.</p>	<p>Art. 11 ¹Il capitolato d'appalto si applica alle commesse edili e alle forniture e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.</p> <p>²Il capitolato d'oneri si applica alle prestazioni di servizio, contiene la descrizione precisa delle prestazioni e degli obiettivi della commessa e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.</p>

art. 12 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni	Capitolo II – Procedura
<p>Informazioni supplementari</p> <p>Art. 12 ¹Il committente risponde nel modo più sollecito a domande sui documenti di gara nella misura in cui le informazioni supplementari non avvantaggino il singolo offerente.</p> <p>²Informazioni fornite ad un offerente devono nel contempo essere comunicate a tutti gli altri offerenti.</p>	<p>Informazioni supplementari</p> <p>Art. 12 ¹Le richieste d'informazioni supplementari, se non sono escluse o altrimenti disciplinate dal bando, possono essere presentate entro la metà del periodo utile per la presentazione dell'offerta.</p> <p>Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara.</p> <p>²Il committente risponde, anche solo in forma elettronica con richiesta di conferma di ricezione, contemporaneamente a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta. Può anche non rispondere a determinate domande, motivandolo.</p> <p>³Se necessario, il committente può prorogare il periodo utile per la presentazione dell'offerta, una sola volta e per un massimo di 60 giorni, nelle forme previste per la pubblicazione del bando.</p>

art. 13 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni	Capitolo II – Procedura
<p>Procedura per incarico diretto per commesse internazionali</p> <p>Art. 13 ¹Una commessa può essere aggiudicata direttamente e senza bando, indipendentemente dal suo valore, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non è presentata alcuna offerta valida, oppure nessun offerente soddisfa i criteri d'idoneità;</p> <p>b) nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito sono presentate esclusivamente offerte che sono state concordate;</p> <p>c) sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale entra in linea di conto un solo offerente e non vi sono alternative adeguate;</p> <p>d) il rispetto di principi fondamentali, come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità, non sarebbe altrimenti garantito;</p> <p>e) a causa di eventi imprevedibili l'acquisto diviene a tal punto urgente che non è più possibile eseguire una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito;</p> <p>f) a causa di eventi imprevedibili si rendono necessarie, per eseguire o perfezionare una commessa precedentemente aggiudicata nell'ambito di un concorso, prestazioni supplementari la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe al committente notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;</p> <p>g) prestazioni intese a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all'offerente iniziale, poiché solo in tal modo è garantita l'interscambiabilità del materiale esistente o delle prestazioni</p>	<p>Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione</p> <p>Art. 13 ¹Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).</p> <p>²La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome del committente;</p> <p>b) data dell'aggiudicazione;</p> <p>c) oggetto e entità della commessa;</p> <p>d) genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio);</p> <p>e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito;</p> <p>f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede;</p> <p>g) importo deliberato.</p> <p>³La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.</p>

<p>già fornite;</p> <p>h) il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Egli ha indicato nell'avviso o nella documentazione di gara relativa alla commessa di base che per simili commesse è possibile eseguire la procedura per incarico diretto;</p> <p>i) il committente acquista prototipi di beni o nuove prestazioni, che a sua richiesta sono fabbricati o sviluppati nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originario;</p> <p>j) il committente ha comunicato anticipatamente l'intenzione di concludere il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o di prestazioni globali;</p> <p>k) il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>l) il committente può acquistare beni in un'occasione favorevole e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, in particolare nelle vendite di liquidazione.</p> <p>²Nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto. Quest'ultimo indica:</p> <p>a) il nome del committente;</p> <p>b) il valore e il genere della commessa;</p> <p>c) il Paese d'origine della prestazione;</p> <p>d) la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.</p>	
--	--

art. 13a RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p style="text-align: center;">Capitolo II – Procedura</p> <p>Appalto generale e appalto totale</p> <p>Art. 13a (nuovo) ¹L'appalto generale e l'appalto totale sono ammessi solo a titolo eccezionale per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi, e previa autorizzazione del Consiglio di Stato.</p> <p>²All'appalto generale e all'appalto totale restano applicabili tutte le condizioni stabilite alle commesse ordinarie e in particolare quelle sul subappalto, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l'impiego di personale fornito da terzi.</p>

art. 13b RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p style="text-align: center;">Capitolo II – Procedura</p> <p>Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio paralleli</p> <p>Art. 13b (nuovo) ¹Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo sono assoggettati, salvo diversa disposizione del bando, alle pertinenti norme della categoria professionale interessata.</p> <p>²La legge, il CIAP e il presente regolamento sono prevalenti.</p>

art. 13c RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Incarico diretto e incarico diretto con più offerte</p> <p>Art. 13c (nuovo) ¹Nell'incarico diretto con più offerte, il committente può sollecitare, una per volta o contemporaneamente, fino a un massimo di tre offerte. L'aggiudicazione avviene con l'accettazione.</p> <p>²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).</p> <p>³Nell'incarico diretto con più offerte il committente non può negoziare le offerte.</p> <p>⁴Le commesse fondate su di un contratto di sponsorizzazione possono essere stipulate per incarico diretto quando la differenza di valore a favore del beneficiario è inferiore ai valori soglia di cui all'art. 7 della legge.</p>

art. 14 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni</p> <p>Termini per le commesse assoggettate alla LCPubb</p> <p>Art. 14 ¹Per la presentazione delle domande di partecipazione o la presentazione delle offerte in una procedura libera o selettiva sono applicabili i seguenti termini minimi:</p> <p>a) 30 giorni a contare dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura libera;</p> <p>b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 30 giorni a partire dall'invito e dalla messa a disposizione dei documenti per la sua presentazione.</p> <p>²La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti e dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.</p>	<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Termini</p> <p>Art. 14 Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni.</p>

artt. 15-16 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni</p> <p>Termini per le commesse internazionali</p> <p>Art. 15 ¹I termini nel settore sottoposto ai trattati internazionali non possono essere inferiori a:</p> <p>a) 40 giorni dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura di pubblico concorso per la presentazione di un'offerta;</p> <p>b) 25 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per una domanda di partecipazione nella procedura selettiva. Il termine di consegna di un'offerta non può essere inferiore a 40 giorni, calcolati dal momento in cui sono a disposizione i documenti per la presentazione dell'offerta.</p>	<p align="center">Capitolo II – Procedura</p> <p>Art. 15-16 Abrogati.</p>

²Questi termini possono essere abbreviati nei seguenti casi:

- a) se è pubblicato anticipatamente un avviso separato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi, e se tale avviso contiene le indicazioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento e la menzione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato per ottenere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un'offerta, essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;
- b) se si tratta di un secondo avviso o di avvisi ulteriori relativi a commesse periodiche, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;
- c) in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini di cui al capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.

³La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti. Essa dev'essere comunicata a questi ultimi simultaneamente e tempestivamente.

Specifiche tecniche

Art. 16 ¹Le specifiche tecniche sono definite:

- a) in relazione alla prestazione richiesta;
- b) sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali.

²È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.

³Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente" sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise.

⁴Deroghe sono ammesse qualora:

- a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
- b) quando le apparecchiature già impiegate dai Committenti impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni.

⁵Se l'offerente si scosta da queste norme deve provare l'equivalenza di queste specifiche tecniche.

⁶Il committente non può accettare né sollecitare indicazioni da un sostanziale offerente che potrebbe essere interessato all'aggiudicazione, che possano essere usate nell'ambito della elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che

di fatto eliminano la concorrenza.	
------------------------------------	--

art. 17 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni</p> <p>Sopralluogo obbligatorio o incontro con la committenza</p> <p>Art. 17 ¹Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve prevedere un sopralluogo o incontro con la committenza.</p> <p>²Se previsto nell'avviso di gara il sopralluogo tecnico è obbligatorio per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara.</p> <p>^{2bis}Per opere sussidiate ai sensi dell'art. 60 l'istanza esecutiva competente per l'erogazione del sussidio può imporre il sopralluogo.^[2]</p> <p>³Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.</p> <p>⁴All'inizio del sopralluogo sarà redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.</p> <p>⁵Sull'ora di inizio del sopralluogo in base all'avviso di gara non sono ammesse tolleranze.</p>	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza</p> <p>Art. 17 ¹Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve, di regola, prevedere un sopralluogo o un incontro con la committenza.</p> <p>²Salvo diversa disposizione del bando la partecipazione è obbligatoria. Ritardi o interruzioni della presenza comportano l'esclusione dell'offerta e non sono ammesse tolleranze.</p> <p>³Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.</p> <p>⁴All'inizio del sopralluogo è redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.</p>

art. 18 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo II – Tipi di procedura: norme comuni</p> <p>Centro di consulenza</p> <p>Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza composto, oltre che da un consulente giuridico e da un rappresentante delle scuole universitarie che non hanno diritto di voto, da 10 membri al massimo, di cui:</p> <p>a) al massimo 5 rappresentanti delle Amministrazioni cantonale, comunali, ecc.;</p> <p>b) al massimo 5 rappresentanti dell'economia cantonale fra i quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino (Ccia-Ti) - Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) - Società Svizzera Impresari Costruttori - Sezione Ticino (SSIC TI) - Unione associazioni dell'edilizia (UAE) <p>²I compiti del centro sono:</p> <p>a) consulenza;</p> <p>b) collaborazione col dipartimento per la stesura di direttive di applicazione.</p>	<p>Capitolo II – Procedura</p> <p>Centro di consulenza</p> <p>Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, di cui:</p> <p>a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici e</p> <p>b) al massimo 6 rappresentanti dell'economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati.</p> <p>²Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l'autorità per la stesura di schede informative, riservate le competenze di cui agli art. 60 e 61.</p>

artt. 19-33 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p style="text-align: center;">Capitolo III – Concorsi di progettazione</p> <p>Scopo</p> <p>Art. 19 ¹I concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo culturale, concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico, tecnico e dello sviluppo sostenibile.</p> <p>²Le disposizioni degli altri capitoli del presente regolamento sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.</p> <p>Genere di concorso</p> <p>Art. 20 ¹I concorsi di progettazione sono definiti come segue:</p> <p>a) concorso d'idee è il concorso che permette di ottenere proposte per decisioni d'ordine concettuale oppure per la soluzione di compiti solo sommariamente definiti e circoscritti e la cui realizzazione non è certa.</p> <p>b) concorso di progetto è il concorso che serve alla soluzione di compiti ben definiti la cui realizzazione è prevista e all'identificazione di professionisti idonei in grado di realizzare queste soluzioni.</p> <p>Il grado di approfondimento del concorso di progetto può essere scelto liberamente e dipende dalle esigenze di informazione del committente in vista delle decisioni da prendere, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti formali, funzionali, economici e rilevanti ai fini dell'approvazione.</p> <p>²Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla Norma SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge o del presente regolamento di applicazione.</p> <p>Premi</p> <p>Art. 21 Il committente fissa nei documenti di gara una somma adeguata per il premio globale, tenendo conto dei parametri definiti nei regolamenti delle organizzazioni professionali.</p> <p>Preparazione</p> <p>Art. 22 ¹Il committente si avvale della consulenza di uno o più professionisti del ramo interni e/o esterni.</p> <p>²Questi professionisti qualificati devono possedere profonde conoscenze in materia di concorsi affinché possano, grazie alla loro competenza, consigliare al meglio il committente.</p> <p>³Essi accompagnano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda:</p> <p>a) la scelta della procedura adeguata;</p> <p>b) la stesura del bando;</p> <p>c) l'elaborazione del programma;</p> <p>d) la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti;</p> <p>e) la selezione dei partecipanti al concorso (solo nel caso di procedura selettiva o a invito).</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo III – ...</p> <p>Abrogato.</p> <p>Artt. 19-33 Abrogati.</p>

⁴Questi consulenti specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri sempre che non siano stati incaricati dell'esame preliminare secondo l'art. 24 del presente regolamento.

Anonimato

Art. 23 ¹Il progetti di concorso devono essere presentati in forma anonima.

²Il committente assicura l'anonimato nei termini stabiliti dal regolamento professionale in materia di concorsi.

³I partecipanti che infrangono l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.

Esame preliminare

Art. 24 Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o i professionisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico vincolante di compatibilità con il programma di concorso, senza un giudizio di valore consegnandolo alla giuria.

Composizione della giuria

Art. 25 ¹La giuria si compone di:

- a) professionisti dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati);
- b) altre persone designate liberamente dal committente.

²La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta da professionisti dei settori determinanti.

³Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.

⁴I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso, i motivi di astensione e di ricusa previsti dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche si applicano per analogia.

⁵La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio deve essere resa nota nel programma di concorso.

Compiti della giuria

Art. 26 ¹La giuria approva il programma di concorso e risponde alle domande dei partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi e di eventuali acquisti.

²Redige il rapporto di giudizio e le raccomandazioni per il procedere successivo.

³Chi collabora ad un concorso quale membro della giuria o quale esperto deve astenersi da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al concorso e non può accettare alcun mandato che scaturisca dal concorso ad eccezione di quello di consulente del committente.

Classifica

Art. 27 ¹La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola.

²Nell'ambito di concorsi di progettazione, la giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se:

- a) lo decide all'unanimità;
- b) tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso.

³La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma. I premi non possono essere attribuiti sotto forma di mandati o indennità.

Raccomandazione della giuria

Art. 28 Il committente, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria. In casi eccezionali può scostarsene versando un'indennità.

Diritti d'autore

Art. 29 ¹In tutte le procedure di concorso i partecipanti conservano i diritti d'autore dei progetti.

²Gli elaborati inoltrati relativi alle proposte premiate e acquistate diventano proprietà del committente.

³Committente e partecipanti, previo consenso reciproco, hanno il diritto di pubblicare i lavori di concorso.

⁴Il committente e l'autore, rispettivamente il gruppo autore del progetto, devono sempre essere menzionati.

Diritti derivanti dai concorsi

Art. 30 Il vincitore:

- a) di un concorso di idee non può vantare il diritto ad un ulteriore mandato di progettazione;
- b) di un concorso di progetto ha diritto di regola al mandato così come è formulato nel programma del concorso.

Deroghe

Art. 31 ¹Gli autori di proposte di concorso hanno diritto ad un indennizzo pari ad un terzo del montepremi quando:

- a) il committente aggiudica a terzi il mandato per il proseguimento dei lavori oppure l'appalto per la realizzazione dell'opera contrariamente alla raccomandazione della giuria;
- b) il committente utilizza la proposta di concorso senza affidare il mandato al suo autore.

²Verificandosi le due evenienze, i due indennizzi sono da liquidare singolarmente.

³Se il committente, dopo che la decisione della giuria è stata presa, decide di rinunciare definitivamente alla realizzazione del progetto la pretesa di un indennizzo decade.

⁴Se il committente ritorna sulle sue decisioni entro dieci anni la pretesa può essere di nuovo fatta valere.

Pubblicazione

Art. 32 ¹Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti, la decisione motivata della giuria con i relativi giudizi ed assicura un'adeguata diffusione dei risultati dei concorsi, mediante pubblicazione nel FU, sui media e sugli organi specializzati e se del caso a mezzo stampa.

²I progetti dovranno essere esposti al pubblico per un periodo di 10 (dieci) giorni.

Ricorsi

Art. 33 Contro le decisioni della giuria non è ammesso ricorso.

art. 34 RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019

Dal 01.01.2020

Capitolo IV – Offerente

Capitolo IV – Offerente

Idoneità degli offerenti

Idoneità degli offerenti

Art. 34 ¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione e adempiere almeno ai seguenti requisiti di idoneità:

Art. 34 ¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori.

a) per le opere da impresario-costruttore e di pavimentazione: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola universitaria professionale (SUPSI) oppure di un diploma federale di impresario-costruttore (EPS) o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (segnatamente ETHZ, EPFL, USI);

²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

b) per gli impianti tecnici speciali (in particolare ventilazione, condizionamento, raffreddamento, rilevazione incendi, trasporto verticali e orizzontali): di almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che soddisfa i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;

³Se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

c) per le opere artigianali: di un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, che, nello specifico ramo professionale, è in possesso dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o un titolo equivalente e ha maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di cantiere;

⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

d) per le prestazioni di servizio nel campo della progettazione e direzione lavori: di un titolare, membro dirigente effettivo che soddisfa i requisiti previsti dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;

⁵Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

e) per le prestazioni di servizio nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento, della manutenzione dei giardini: oltre a coloro che soddisfano i requisiti dell'OTIA per le rispettive specializzazioni, di titolari di un diploma professionale superiore (maestria) - nel campo del titolo in loro possesso - rilasciato in conformità alla legge federale sulla formazione professionale (LFPr), con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo, dopo il conseguimento del diploma;

⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.

f) per le prestazioni di servizio nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione: di tecnici di impianti specialistici che al momento dell'entrata in vigore della legge esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

²Qualora l'offerente sia una società di capitali, una società di persone o una ditta individuale, almeno uno dei titolari o un membro dirigente effettivo deve possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 1 e prestarvi la parte preponderante della sua attività professionale.

³Il committente, nell'ambito delle singole procedure di commesse pubbliche, può richiedere requisiti di idoneità superiori.

art. 35 RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Incompatibilità</p> <p>Art. 35 Le persone e le imprese, che hanno partecipato alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono prendere parte alla procedura.</p>	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Preimplicazione</p> <p>Art. 35 ¹Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.</p> <p>²Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari; b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione; c) la proroga dei termini minimi. <p>³Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.</p>

art. 35a RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
	<p align="center">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Ricusa</p> <p>Art. 35a (nuovo)</p> <p>¹A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hanno un interesse personale immediato a una commessa; b) sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto; c) sono parenti o affini dell'offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale; d) operano come rappresentanti dell'offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure e) non dispongono a motivo di altre circostanze dell'indipendenza necessaria all'esecuzione di commesse pubbliche. <p>²La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.</p> <p>³Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l'esclusione della persona interessata.</p>

art. 36 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo IV – Offerente
<p>Subappalto</p> <p>Art. 36 ¹Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:</p> <p>a) il concorrente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;</p> <p>b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;</p> <p>c) la verifica che i subappaltatori impiegati siano effettivamente quelli annunciati dall'appaltatore compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto; a questo scopo l'appaltatore deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica in particolare che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori per le verifiche di loro competenza;</p> <p>d) per ogni subappalto dev'essere allestito un contratto scritto che richiami in particolare l'applicazione delle condizioni previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro e nella legge sulle commesse pubbliche, nonché il divieto di ulteriori subappalti.</p> <p>²Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni sono responsabili sia chi ha subappaltato sia chi ha ricevuto il subappalto.</p> <p>³Il committente che constata delle infrazioni alle condizioni previste dai cpv. 1 e 2 deve notificarle immediatamente all'Autorità di vigilanza (art. 61) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.</p> <p>⁴Qualora accertasse delle infrazioni alle norme contenute nel presente articolo, l'Autorità di vigilanza sottopone al Consiglio di Stato una proposta di sanzione ai sensi dell'art. 45 della LCPubb.</p>	<p>Consorzio</p> <p>Art. 36 ¹Le prove della costituzione del consorzio e l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all'inoltro dell'offerta.</p> <p>²La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere autorizzata dal bando.</p> <p>³La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l'esclusione.</p> <p>⁴Il prestito di personale all'interno del consorzio è ammesso senza restrizioni.</p>

art. 37 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo IV – Offerente
<p>Prestito di manodopera</p> <p>Art. 37 ¹Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.</p> <p>²La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è</p>	<p>Subappalto, impiego di lavoratori autonomi o indipendenti e personale fornito da terzi</p> <p>Art. 37 ¹Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorziato) in una medesima gara.</p>

<p>concessa alle seguenti condizioni:</p> <p>a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;</p> <p>b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;</p> <p>c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;</p> <p>d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sino a 5, nessun prestito è ammesso; - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio; - più di 11, al massimo il 10% degli operai. <p>³Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.</p> <p>⁴La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.</p> <p>⁵Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.</p>	<p>²L'offerente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.</p> <p>³La vigilanza sulla corrispondenza fra i subappaltatori impiegati e quelli annunciati dall'aggiudicatario compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto. L'aggiudicatario deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori da lui impiegati per l'esecuzione della commessa e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavori di ognuno. Il committente verifica inoltre che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, per le verifiche di loro competenza.</p> <p>⁴L'impiego di personale supplementare fornito da terzi è ammesso solo per necessità che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto, ed è soggetto ad autorizzazione, preventiva e potestativa, del committente, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'aggiudicatario deve attestare, in forma scritta i motivi oggettivi dell'imprevedibilità;</p> <p>b) l'aggiudicatario deve allegare il contratto scritto col prestatore di personale, il quale deve rispettare tutti i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 della legge), ad eccezione dei requisiti di idoneità dell'art. 34;</p> <p>c) l'aggiudicatario deve anche presentare l'attestazione di ricerca infruttuosa di personale rilasciata dal competente ufficio cantonale, qualora intenda impiegare personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali).^c</p>
---	---

art. 38 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Esclusione</p> <p>Art. 38 ¹Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:</p> <p>a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;</p> <p>b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.</p> <p>c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Art. 38 Abrogato</p>

^c Per decreto 12 agosto 2019 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è sospesa l'entrata in vigore dell'art. 37 cpv. 4 lett. c LCPubb.

<p>dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro;</p> <p>d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.</p> <p>e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;</p> <p>f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;</p> <p>g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del CIAP;</p> <p>²Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.</p>	
--	--

art. 39 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo IV – Offerente
Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL	Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna
<p>Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:</p> <p>a) AVS/AI/IPG;</p> <p>b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;</p> <p>c) SUVA o istituto analogo;</p> <p>d) Cassa pensione (LPP);</p> <p>e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;</p> <p>f) Contributi professionali;</p> <p>g) Imposte alla fonte;</p> <p>h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.</p> <p>²All'offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.</p> <p>³Le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando o nella richiesta di offerta. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p> <p>⁴ ...</p> <p>⁵ ...</p> <p>⁶ ...</p> <p>^{6bis} ...</p> <p>⁷ ...</p> <p>⁸ ...</p> <p>⁹I concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero, devono produrre i documenti equivalenti.</p>	<p>Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:</p> <p>a) AVS/AI/IPG/AD;</p> <p>b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;</p> <p>c) SUVA o istituto analogo;</p> <p>d) Cassa pensione (LPP);</p> <p>e) Imposte alla fonte;</p> <p>f) Imposte federali, cantonali e comunali;</p> <p>g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);</p> <p>h) Pensionamento anticipato (PEAN);</p> <p>i) Contributi professionali.</p> <p>²Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.</p> <p>³Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.</p> <p>⁴Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.</p> <p>⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p> <p>⁶Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.</p>

	⁷ Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a.
--	---

art. 39a RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo IV – Offerente	Capitolo IV – Offerente
<p>Iscrizione agli albi, autocertificazione, liberatoria</p> <p>Art. 39a ¹Sono dispensati, anche parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta dall'art. 39 gli offerenti che attestano l'iscrizione in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze equivalenti.</p> <p>²In sostituzione della produzione dei documenti richiesti dall'art. 39 è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale, se il valore della commessa è inferiore a fr. 10'000.-- o anche per valori superiori o inferiori se il committente, con approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza delegata, lo richiede.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p> <p>⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:</p> <p>a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;</p> <p>b) la produzione dei documenti esatti dall'art. 39 per completazione atti o verifica.</p> <p>L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.</p>	<p>Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio</p> <p>Art. 39a ¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 1'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.</p> <p>²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 10'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p> <p>⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:</p> <p>a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;</p> <p>b) la produzione dei documenti esatti dagli artt. 34 e 39 per completazione atti o verifica.</p> <p>L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.</p>

art. 40 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Contenuto dell'offerta</p> <p>Art. 40 ¹L'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta.</p> <p>²La partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara.</p> <p>³Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta.</p> <p>⁴Il concorrente ha la facoltà di fornire con allegato speciali indicazioni spiegative o integrative, purché non costituiscano condizioni in deroga alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del capitolato d'onori.</p>	<p>Contenuto e verifica dell'offerta</p> <p>Art. 40 ¹L'offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte.</p> <p>²L'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.</p> <p>³L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b.</p> <p>⁴L'offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire semplici spiegazioni.</p> <p>⁵Il committente può limitarsi all'esame dei documenti di cui al cpv. 3 oppure chiedere delucidazioni o complementi.</p>

art. 41 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Sicurezza sul lavoro</p> <p>Art. 41 ¹Per le commesse edili il progettista è tenuto a sviluppare un concetto di sicurezza per lo svolgimento del cantiere che preveda le misure proprie pianificate nelle varie fasi di lavoro.</p> <p>²Le misure vanno riportate negli atti d'appalto sotto forma di posizioni di capitolato o indicazioni nelle prescrizioni affinché l'offerente possa avere un'idea il più possibile completa delle misure previste.</p> <p>³L'offerente, con l'inoltro dell'offerta, deve allegare una dichiarazione che attesti la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal capitolato ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione del 29 giugno 2005 e che dai documenti di gara non risultino mancanze palesi dal profilo della sicurezza sul lavoro.</p> <p>⁴Per la pianificazione e la verifica dell'adeguatezza delle misure, quale lista di controllo, può essere utilizzato il formulario SUVA "Strumento di pianificazione".</p> <p>⁵Il committente, se constata che all'offerta non è allegata la dichiarazione di cui al cpv. 3, ha l'obbligo di richiederla immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrla.</p> <p>⁶L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se il documento richiesto non è prodotto entro il termine impartito.</p> <p>⁷Per cantieri di una certa complessità durante la fase dei lavori dovrà essere adottato un piano di sicurezza e salute sul cantiere coordinato tra la direzione dei lavori e tutte le ditte incaricate dall'appalto. Quale strumento operativo può essere utilizzato il «Piano di sicurezza e salute sul cantiere» elaborato dalla SUVA o strumenti simili.</p>	<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Art. 41 Abrogato.</p>

art. 42 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Motivi di esclusione</p> <p>Art. 42 ¹Sono escluse in particolare le offerte:</p> <p>a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara;</p> <p>b) mancanti del richiesto contrassegno esterno (offerta opere da ...);</p> <p>c) non recapitate all'indirizzo indicato nel bando di gara;</p> <p>d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo;</p> <p>e) mancanti delle firme richieste;</p> <p>f) che contengono proposte di sconto non richieste dai documenti di gara;</p> <p>g) che nel capitolato presentano correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.</p>	<p align="center">Capitolo V – Offerte</p> <p>Motivi di esclusione dell'offerta</p> <p>Art. 42 ¹Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara.</p> <p>²L'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.</p> <p>³Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.</p>

<p>²Errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.</p>	
--	--

art. 43 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Facoltà d'indagine</p> <p>Art. 43 ¹Il concorrente è tenuto a presentare in sede d'esame dell'offerta tutte le analisi richieste dal committente.</p> <p>²La mancata presentazione nei termini previsti è motivo di esclusione dell'offerta.</p>	<p>Facoltà d'indagine</p> <p>Art. 43 ¹Il committente ha il diritto di chiedere all'offerente delle analisi di determinati elementi dell'offerta assegnandogli un termine perentorio.</p> <p>²Se l'offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l'offerta.</p>

art. 44 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Carattere confidenziale e diritti d'autore</p> <p>Art. 44 ¹La documentazione presentata, che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione, dev'essere trattata in modo confidenziale.</p> <p>²Tale documentazione non può essere utilizzata senza il consenso dell'offerente o senza una base legale, né trasmessa o comunicata a terzi.</p>	<p>Carattere confidenziale</p> <p>Art. 44 ¹Nell'offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione.</p> <p>²Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il consenso dell'offerente o senza una valida base legale.</p>

art. 45 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 45 ¹Ad eccezione della procedura per incarico diretto, le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.</p> <p>²Il committente verifica la completezza della documentazione inoltrata e tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p> <p>³Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria di ricevere il verbale.</p>	<p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 45 ¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea, in seduta pubblica e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.</p> <p>²Nelle procedure su invito la partecipazione all'apertura è limitata agli invitati.</p> <p>³Il committente verbalizza l'oggetto dell'offerta, l'ora, il nome del rappresentante del committente, delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, l'importo dell'eventuale preventivo di riferimento annunciato nel bando, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p>

art. 46 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Varianti</p> <p>Art. 46 Se sono possibili varianti, il committente stabilisce nei</p>	<p>Varianti</p> <p>Art. 46 ¹La presentazione di varianti è ammessa solo se</p>

documenti di gara le condizioni minime che si devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.	consentita dal bando e quale alternativa all'offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria. ² Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.
--	--

art. 47 RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Verifica delle offerte</p> <p>Art. 47 ¹Il committente, tramite professionisti del ramo, verifica le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d'idoneità e di aggiudicazione.</p> <p>²Un committente, che riceve un'offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all'offerente per accertarsi che quest'ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.</p> <p>³Errori aritmetici e di scrittura sono rettificati.</p>	<p>Art. 47 Abrogato.</p>

art. 48 RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo V – Offerte	Capitolo V – Offerte
<p>Garanzie</p> <p>Art. 48 ¹Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.-; - Fr. 100'000.- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.- e Fr. 2'000'000.-; - 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.-. <p>²La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con importi superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fr. 500'000.- per l'impresario costruttore e le opere di pavimentazione; - Fr. 100'000.- per gli impianti speciali; - Fr. 50'000.- per le altre categorie artigianali. <p>³Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio.</p>	<p>Garanzie da parte di terzi</p> <p>Art. 48 ¹L'eventuale obbligo di prestare congrue garanzie dev'essere previsto nel bando.</p> <p>²Con l'offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.</p> <p>³In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l'obbligo di prestare garanzia.</p>

artt. 49-52 RLCPubb/CIAP

Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VI – Appalto generale e appalto totale	Capitolo VI – ...
<p>Principio</p> <p>Art. 49 La procedura di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri.</p> <p>Appalto generale</p>	<p>Abrogato.</p> <p>Artt. 49 – 52 Abrogati.</p>

<p>Art. 50 ¹Per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, si può ricorrere all'appalto dell'intera opera ad un unico offerente che si rende responsabile nei confronti dell'appaltante per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali.</p> <p>²Tutti gli aggiudicatari che concorrono all'esecuzione dell'opera devono individualmente soddisfare ai requisiti della legge.</p> <p>³Le prestazioni di servizio sono escluse per definizione dall'appalto generale.</p> <p>Garanzie</p> <p>Art. 51 ¹Per l'appalto generale alla firma del contratto il committente deve richiedere una fideiussione solidale al 20% massimo dell'ammontare dell'importo di delibera.</p> <p>²L'appaltatore generale deve allegare all'offerta la distinta degli artigiani che con lui collaboreranno nell'esecuzione dell'opera.</p> <p>³Per ogni opera artigianale potrà essere indicato un solo nominativo.</p> <p>⁴Tutti gli artigiani indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>⁵Il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore.</p> <p>⁶L'ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori.</p> <p>Appalto totale</p> <p>Art. 52 L'appalto totale è vietato.</p>	
---	--

art. 53 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VII – Aggiudicazione	Capitolo VII – Aggiudicazione
<p>Criteri di aggiudicazione</p> <p>Art. 53 ¹Quali criteri di aggiudicazione possono essere considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.</p> <p>²Purché siano in relazione alla commessa, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti.</p> <p>³Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione.</p> <p>⁴L'indicazione dei criteri deve essere accompagnata anche dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale.</p> <p>⁵Di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.</p> <p>⁶Nella ponderazione dell'offerta più vantaggiosa i criteri devono essere considerati globalmente.</p>	<p>Criteri di aggiudicazione</p> <p>Art. 53 ¹I criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e vanno precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione.</p> <p>²Sono anche ammessi, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri:</p> <p>a) la formazione degli apprendisti; b) il contributo alla formazione professionale; c) la responsabilità sociale delle imprese.</p> <p>³I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione.</p>

art. 54 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Suddivisione della commessa</p> <p>Art. 54 ¹Nell'ambito dell'aggiudicazione, il committente può suddividere la commessa in commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente a più offerenti.</p> <p>²Questa intenzione dev'essere indicata nel bando.</p> <p>³Gli atti d'appalto devono prevedere i rispettivi totali parziali che dovranno figurare nel verbale d'apertura.</p> <p>⁴Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale o una collaborazione.</p>	<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Suddivisione dell'aggiudicazione</p> <p>Art. 54 ¹Il committente ha diritto di suddividere l'aggiudicazione in commesse parziali oppure in lotti, solo se l'ha annunciato nel bando e se ha previsto dei totali corrispondenti.</p> <p>²Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale.</p>

art. 55 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Annullamento e rinuncia</p> <p>Art. 55 Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando:</p> <p>a) nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara;</p> <p>b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza;</p> <p>c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale;</p> <p>d) quando le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati.</p>	<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Interruzione</p> <p>Art. 55 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se:</p> <p>a) non realizza il progetto;</p> <p>b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;</p> <p>c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;</p> <p>d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;</p> <p>e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;</p> <p>f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.</p>

artt. 56-57 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Notifica delle decisioni</p> <p>Art. 56 ¹Il committente rende note le sue decisioni e le rispettive motivazioni ai concorrenti.</p> <p>²La notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;</p> <p>b) tipo di procedura impiegata;</p> <p>c) oggetto e entità della commessa;</p> <p>d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;</p> <p>e) termini di ricorso e tribunale competente.</p> <p>Pubblicazione dell'aggiudicazione</p>	<p align="center">Capitolo VII – Aggiudicazione</p> <p>Art. 56-57 Abrogati.</p>

<p>Art. 57 ¹Per gli appalti relativi al settore sottoposto ai trattati internazionali, il committente pubblica al più tardi 72 giorni dopo la loro aggiudicazione un avviso, che deve apparire almeno nel Foglio ufficiale cantonale, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni.</p> <p>²Tale avviso contiene le seguenti indicazioni:</p> <p>a) genere di procedura applicata; b) oggetto ed entità della commessa; c) nome e indirizzo del committente; d) data dell'aggiudicazione; e) nome e indirizzo dell'offerente considerato; f) prezzo dell'offerta considerata.</p>	
---	--

art. 58 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni	Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni
<p>Conclusioni del contratto</p> <p>Art. 58 ¹Il committente stipula i contratti per iscritto, secondo le condizioni previste nella documentazione di gara.</p> <p>²Per l'acquisto di prodotti alla borsa merci, il committente può rinunciare alla forma scritta.</p>	<p>Conclusioni del contratto</p> <p>Art. 58 Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l'eccezione di cui all'art. 13c cpv. 2.</p>

art. 59 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni	Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni
<p>Pagamenti</p> <p>Art. 59 ¹Il pagamento della merce deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).</p> <p>²Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.</p>	<p>Pagamenti</p> <p>Art. 59 Invariato.</p>

art. 60 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni	Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni
<p>Responsabilità di applicazione</p> <p>Art. 60 ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e di procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il concordato e il regolamento.</p> <p>²Il committente assoggettato per sussidio è inoltre tenuto ad ottenere in via preventiva dall'istanza esecutiva competente per il sussidio:</p> <p>a) l'autorizzazione per procedure ad invito o incarico diretto; b) l'approvazione delle decisioni di cui all'art. 37 della legge.</p> <p>³L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente e dare istruzioni o formulare richieste a quest'ultimo.</p>	<p>Responsabilità di applicazione</p> <p>Art. 60 ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.</p> <p>²L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.</p> <p>³Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati</p>

	<p>dall'istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.</p> <p>⁴All'istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell'Amministrazione cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dall'ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.</p> <p>⁵Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le tariffe praticate dall'Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.</p>
--	---

art. 60a RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni</p> <p>Consulente indipendente</p> <p>Art. 60a ¹Il consulente indipendente verifica il rispetto della legge, del concordato, del regolamento e delle condizioni del bando da parte del committente ed attesta, tramite rapporti all'istanza esecutiva competente per il sussidio, l'esito di tali verifiche.</p> <p>²La designazione del consulente indipendente dev'essere approvata dall'istanza esecutiva competente per il sussidio, la quale può impartire istruzioni o formulare richieste.</p> <p>³Le spese del consulente indipendente sono a carico del committente e vengono riconosciute quale spesa computabile per il sussidio per la parte eccedente il valore soglia fissato dall'istanza esecutiva competente per il sussidio e approvata dal Consiglio di Stato.</p>	<p>Capitolo VIII – Contratto e sue condizioni</p> <p>Art. 60a Abrogato.</p>

art. 61 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p>Capitolo IX – Vigilanza</p> <p>Autorità di vigilanza delegata</p> <p>Art. 61 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio (ULSA).</p> <p>²Nell'ambito della sua attività, l'ULSA può chiedere rapporti e dare istruzioni ai committenti, alle istanze esecutive competenti per i sussidi ed ai consulenti indipendenti.</p> <p>³In casi particolari l'ULSA può ordinare ai committenti soggetti alla legge di designare un consulente indipendente.</p> <p>⁴Compatibilmente con i suoi compiti di vigilanza l'ULSA assicura anche la consulenza generale in materia.</p> <p>⁵I servizi cantonali e i consulenti indipendenti sono tenuti a segnalare all'ULSA, con rapporto, i casi di gravi violazioni delle leggi o del regolamento.</p>	<p>Capitolo IX – Vigilanza</p> <p>Autorità di vigilanza</p> <p>Art. 61 ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (di seguito: UVCP).</p> <p>²Nell'ambito della sua attività l'UVCP:</p> <p>a) conduce le istruttorie, segnatamente può chiedere rapporti e assumere ogni prova necessaria;</p> <p>b) può preparare o dare direttamente istruzioni vincolanti ai servizi dell'Amministrazione cantonale ed ai soggetti alla legge.</p> <p>³L'UVCP assicura la formazione generale, tramite la pubblicazione di direttive, schede informative, circolari e raccomandazioni. Organizza inoltre corsi base e di aggiornamento.</p>

art. 62 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo IX – Vigilanza</p> <p>Sanzioni</p> <p>Art. 62 ¹Le sanzioni previste dall'art. 45 della LCPubb sono pure applicabili per le commesse sottoposte ai trattati internazionali.</p> <p>²Le decisioni di esclusione ai sensi dell'art. 45 LCPubb sono comunicate ai committenti assoggettati alla LCPubb tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale e/o sul sito internet dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.</p>	<p align="center">Capitolo IX – Vigilanza</p> <p>Pubblicazione delle decisioni di esclusione</p> <p>Art. 62 Le decisioni cresciute in giudicato di esclusione dalla partecipazione a commesse pubbliche ai sensi dell'art. 45a della legge sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale (FU) e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito internet dell'Autorità di vigilanza.</p>

art. 63 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo X – Norme finali</p> <p>Statistica</p> <p>Art. 63 ¹Su invito dell'Organo intercantonale, i committenti impegnati nel settore sottoposto ai trattati internazionali allestiscono ogni anno una statistica delle commesse che devono essere annunciate e la comunicano al servizio cantonale competente.</p> <p>²Quest'ultimo la trasmette all'Organo intercantonale a destinazione della Confederazione.</p>	<p align="center">Capitolo X – Norme finali</p> <p>Art. 63 Abrogato.</p>

art. 64 RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
<p align="center">Capitolo X – Norme finali</p> <p>Archiviazione</p> <p>Art. 64 ¹Salvo diversa disposizione, gli atti d'aggiudicazione sono conservati per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.</p> <p>²Sono da conservare:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'avviso di gara; la documentazione di gara; il verbale d'apertura delle offerte; la corrispondenza sulla procedura d'aggiudicazione; la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell'ambito della procedura d'aggiudicazione; l'offerta considerata. <p>³Inoltre, nel settore sottoposto ai trattati internazionali, il rapporto che il committente deve allestire per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il nome del committente; il valore e il genere della commessa; il Paese d'origine della prestazione; la disposizione dell'art. 13 cpv. 1 in base alla quale la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto. 	<p align="center">Capitolo X – Norme finali</p> <p>Archiviazione</p> <p>Art. 64 ¹È ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica.</p> <p>²L'Autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.</p>

art. 64a RLCPubb/CIAP	
Fino al 31.12.2019	Dal 01.01.2020
Capitolo X – Norme finali	Capitolo X – Norme finali
<p>Pubblicazione della lista delle commesse del Cantone</p> <p>Art. 64a ¹La lista delle commesse pubbliche a invito o incarico con importi superiori a fr. 5000.-- ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb contiene i dati seguenti:</p> <p>a) committente; b) tipo di commessa; c) data dell'aggiudicazione; d) oggetto della commessa; e) nome e sede dell'aggiudicatario; f) importo della commessa.</p> <p>²Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, la lista è trasmessa alla Commissione della gestione delle finanze su supporto informatico, per l'adempimento dei compiti di esame, verifica e preavviso dei conti consuntivi del Cantone.</p> <p>³Con l'approvazione da parte del Gran Consiglio dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento, la lista viene pubblicata sul sito internet del Cantone per un periodo di cinque anni; la pubblicazione è annunciata sul Foglio ufficiale e in Internet.</p> <p>⁴Gli interessati possono richiedere all'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza la trasmissione di copia della lista in formato cartaceo o elettronico, previo pagamento di un corrispettivo.</p> <p>⁵L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti ne cura l'allestimento, la pubblicazione e l'archiviazione in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.</p>	<p>Art. 64a Abrogato.</p>

I. **Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 26 del 14 giugno 2019**

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145
Bellinzona, 14 giugno

26/2019

Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); modifica

(del 10 aprile 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 3 giugno 2015 n. 7094 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 febbraio 2017 n. 7094R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) è così modificata:

Capitolo I **Scopo**

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge disciplina la procedura per l'assegnazione di commesse pubbliche e ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) la parità di trattamento tra gli offerenti;
- b) una concorrenza efficace;
- c) la trasparenza;
- d) la qualità;
- e) l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

²Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

Capitolo II **Campo d'applicazione**

Committenti

Art. 2 ¹Alla presente legge sono assoggettati:

- a) il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;
- b) altri committenti che sono:
 - preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure
 - sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi;

c) i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell'ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).

²Abrogato.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

Art. 2a

Abrogato.

Commesse

Art. 3 ¹Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l'allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:

- fr. 8'700'000.– per commessa edile;
- fr. 350'000.– per fornitura o prestazione di servizio;
- fr. 700'000.– per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all'art. 2 lett. c.

²Sono definite:

- a) commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l'esecuzione di opera di edilizia o del genio civile;
- b) commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compra-vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
- c) commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.

³Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.

Eccezioni

Art. 4 ¹La presente legge non si applica:

- a) alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme;
- b) alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena.

²Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:

- a) sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza;
- b) lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali;
- c) sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.

³Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d'idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.

⁴La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all'art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.

Capitolo III

Procedure

Principi procedurali

Art. 5 Nelle procedure si devono garantire:

- a) l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello;

- b) la parità di trattamento tra uomo e donna;
- c) il rispetto delle norme ambientali;
- d) il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione;
- e) la tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente.

Procedure

Art. 6 ¹Sono definite:

- a) procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
- b) procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare un'offerta. Nell'avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare un'offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente;
- c) procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare un'offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;
- d) incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di mercato, senza bando di concorso.

²Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel bando o nell'invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

Scelta della procedura

Art. 7 ¹Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.

²È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:

- fr. 350'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
- fr. 100'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali;
- fr. 200'000.– per commesse di fornitura;
- fr. 250'000.– per prestazioni di servizio.

³La procedura d'incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi oltre alle soglie e non cumulativi):

- a) in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;
- b) le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;
- c) all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
- d) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso;
- e) causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l'esperimento di una procedura;
- f) il committente acquista beni ad una borsa merci;
- g) il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:

- la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;
 - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;
 - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento;
- h) il valore della commessa, senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:
- fr. 200'000.– per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
 - fr. 60'000.– per commesse edili di altro genere e artigianali;
 - fr. 100'000.– per commesse di fornitura;
 - fr. 150'000.– per prestazioni di servizio.

⁴Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.

⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano almeno in forma elettronica, quanto prima e non oltre il mese successivo alla crescita in giudicato delle delibere, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto.

⁶Il Cantone e i Comuni, su richiesta, rendono disponibile in forma cartacea la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto.

⁷Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di febbraio la lista degli inviti come pure degli incarichi sollecitati l'anno precedente.

⁸Il Cantone può estendere gli obblighi di cui ai capoversi 5, 6 e 7 del presente articolo ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.

Art. 8 - 14

Abrogati.

Capitolo IV **Norme comuni di procedura**

Art. 15 - 18

Invariati.

Capitolo V **Offerente**

Sede o domicilio **Art. 19** L'offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

Requisiti degli offerenti **Art. 20** ¹Il committente esige dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica.

²Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.

³L'offerente iscritto ad un Albo professionale cantonale riconosciuto è dispensato dalla produzione dei documenti già prodotti per l'iscrizione all'Albo, quando siano equivalenti a quelli richiesti per l'offerta.

Art. 21

Invariato.

Capacità tecniche

Art. 22 Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:

- a - b) invariati;
- c) l'elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;
- d - f) invariati.

Consorzio d'offerenti

Art. 23 ¹Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.

²Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

³Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.

⁴Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.

Subappalto

Art. 24 ¹È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l'impiego di personale fornito da terzi.

²Il subappalto è di principio vietato.

³Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle seguenti condizioni minime:

- a) il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;
- b) la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente;
- c) l'offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto;
- d) la sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore iniziale;
- e) l'offerente deve allegare l'offerta del subappaltatore alla propria;
- f) l'offerente ha l'obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.

Esclusione e revoca

Art. 25 Il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale:

- a) invariato;
- b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;
- c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);
- d - f) invariati;
- g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.

Capitolo VI**Offerte****Offerta**

Art. 26 ¹Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.

²Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

Art. 27

Abrogato.

Art. 28 e 29

Invariati.

Validità delle offerte

Art. 30 ¹Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.

²Abrogato.

Art. 31

Invariato.

Capitolo VII
Aggiudicazione

Aggiudicazione

Art. 32 ¹Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.

²Invariato.

³Invariato.

Art. 33 - 35

Invariati.

Capitolo VIII
Rimedi giuridici

Art. 36

Invariato.

Decisioni impugnabili

Art. 37 Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a - c) invariati;

d) l'aggiudicazione, la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura.

Art. 38 - 41

Invariati.

Risarcimento dei danni

Art. 42 ¹Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dall'offerente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.

²La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l'azione si prescrive in un anno dalla constatazione giudiziaria dell'illecita decisione.

Capitolo IX
Contratto e sue condizioni

Art. 43 - 44a

Invariati.

Capitolo X
Sussidi, sanzioni e vigilanza

**Committenti
assoggettati per
sussidio**

Art. 45 ¹L'art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L'esigibilità del saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto da parte degli aggiudicatari.

²L'art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

Sanzioni amministrative

Art. 45a ¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo di 5 anni.

²Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20'000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge.

³Sono considerate gravi violazioni, segnatamente:

- a) rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente;
- b) disattendere le procedure richieste dalla legge per l'assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;
- c) disattendere il requisito di sede o domicilio;
- d) eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;
- e) disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale o totale, di consorzi;
- f) disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall'art 24 cpv. 1 della presente legge;
- g) avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;
- h) omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della presente legge.

⁴Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale o tramite altri mezzi destinati al medesimo scopo.

⁵Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l'obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge.

Sanzioni penali

Art. 45b ¹È punito con la multa sino a fr. 50'000.– chiunque intenzionalmente:

- a) omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione;
- b) fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l'aggiudicazione di commesse pubbliche;
- c) procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito profitto;

d) viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di conseguire un indebito profitto.

²Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 46

Invariato.

Capitolo XI

Disposizioni finali

Art. 47 - 48

Invariati.

II. - Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017

La presente modifica di legge non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore.

III.

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 10 aprile 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. della modifica di legge che precede:

ordina:

La modifica 10 aprile 2017 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per i capoversi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7 la cui entrata in vigore è differita e sarà fissata successivamente.

Bellinzona, 12 giugno 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP); modifica

(del 12 giugno 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), l'art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996 e l'art. 3 del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP)

decreta:

I

Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è così modificato:

Capitolo I
Principi generali

Scopo

Art. 1 ¹Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP).

²In caso di divergenze, l'applicazione del presente regolamento è subordinata a quella degli obblighi internazionali e intercantionali.

**Committenti
assoggettati**

Art. 2 ¹L'allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso da parte dell'autorità di vigilanza.

²I committenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge non sono tenuti ad applicarla per le commesse assegnate nell'ambito di attività a carattere esclusivamente commerciale o industriale e svolte in regime di libera concorrenza.

³L'allegato 2, di natura esemplificativa, elenca i principali atti normativi cantonali o federali che prevedono l'erogazione di sussidi a committenti assoggettabili in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, computati anche i sussidi della Confederazione e dei soggetti alla legge.

⁴L'assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell'attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese dell'attività sussidiata per i 12 mesi successivi.

⁵L'assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell'assoggettamento per sussidio di prestazioni.

⁶Nei casi di assoggettamento per sussidio, l'istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l'obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio.

⁷L'allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c della legge.

⁸La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata alla legge.

Art. 3

Abrogato.

Definizioni

Art. 4 Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- a) commesse internazionali: commesse con un valore soglia superiore a quelli indicati nell'allegato 1 lett. a CIAP;
- b) bando: l'insieme dell'avviso di gara e della documentazione di gara;
- c) avviso di gara: l'avviso pubblico del committente nelle procedure di pubblico concorso (libere o selettive);
- d) documentazione di gara: tutta la documentazione che il committente mette a disposizione degli offerenti per partecipare alla gara;
- e) capitolato: l'insieme delle condizioni, prescrizioni ed elenco dei prezzi contenuti nel bando;

- f) variante: l'offerta che consente di raggiungere l'obiettivo iniziale dell'appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;
- g) appalto generale: la commessa in cui è previsto un unico aggiudicatario responsabile per l'esecuzione di un'opera già progettata assumendo la direzione e l'esecuzione dei lavori nel loro insieme;
- h) appalto totale: commessa di appalto generale che comprende anche la progettazione dell'opera;
- i) istanza esecutiva competente per il sussidio: l'istanza, ai sensi dell'art. 23 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 o un'istanza analoga per gli altri soggetti alla legge, che è responsabile per l'erogazione del sussidio e competente per le decisioni di decadenza o riduzione del sussidio;
- j) foglio di correzione: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all'offerta, segnatamente dell'elenco dei prezzi;
- k) commessa edile: l'insieme delle commesse per la realizzazione di un'opera edile o di genio civile, compresa la fornitura e la posa di tutto quanto è parte costitutiva dell'opera, esclusi gli accessori e le prestazioni di servizio, segnatamente arredamento e attrezzature, rispettivamente la progettazione;
- l) concorso di idee: forma di messa in concorrenza che ha come obiettivo il chiarimento del programma o la definizione dei presupposti di una prestazione o di un'opera;
- m) concorso di progetto: forma di messa in concorrenza intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della realizzazione di un'opera;
- n) mandato di studi paralleli: messa in concorrenza di proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti;
- o) sussidio: quanto è definito sussidio ai sensi oppure in analogia dell'art. 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Valore della commessa

Art. 5 ¹Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.

²Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

³Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull'arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.

⁴Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.

⁵Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

⁶Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito.

⁷Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.

Art. 6

Abrogato.

Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro

Art. 7 ¹L'attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è delegata alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali.

²L'attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro è delegata all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

³Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei CCL delle rispettive categorie di arti e mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede.

⁴L'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

⁵Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.

Commesse internazionali

Art. 7a (nuovo) ¹Alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del presente regolamento, con le seguenti particolarità.

²Occorre pubblicare anche un riassunto dell'avviso di gara in lingua francese su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (segnatamente si-map.ch), contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del committente;
- b) prestazione richiesta;
- c) termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell'offerta;
- d) indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

³I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell'art. XI paragrafo 3 dell'accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

⁴L'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

⁵L'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

⁶Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di:

- a) genere di procedura applicata;
- b) oggetto ed entità della commessa;
- c) nome e l'indirizzo del committente;
- d) data dell'aggiudicazione;
- e) nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario;
- f) prezzo dell'offerta considerata.

⁷I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all'Organo intercantonale all'indirizzo della Confederazione.

⁸L'adeguamento dei valori soglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della legge viene pubblicato con decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

Capitolo II
Procedura

Avviso di gara

Art. 8 ¹L'avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.

²Per poter pubblicare l'avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l'integralità della documentazione di gara.

³L'avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;
- b) genere di commessa e tipo di procedura;
- c) descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
- d) scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e tempi della prestazione;
- e) suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;
- f) eventuali limitazioni di consorzio o l'autorizzazione di subappalti;
- g) possibilità di presentare varianti;
- h) termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- i) esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- j) l'eventuale lingua supplementare ammessa;
- k) criteri di idoneità;
- l) numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta nella procedura selettiva;
- m) criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;
- n) eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;
- o) indicazione che la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;
- p) presso chi possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione di gara ed eventuale remunerazione per l'ottenimento;
- q) indicazione dei rimedi giuridici.

⁴L'avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall'avviso.

Lingua della procedura

Art. 9 ¹La lingua della procedura, segnatamente dell'avviso e della documentazione di gara, dei documenti presentati, così come di ogni comunicazione fra le parti è l'italiano.

²Sono ammessi anche il francese, il tedesco e l'inglese per gli attestati, certificati e le specifiche tecniche, riservato il diritto del committente di chiedere una traduzione.

Documentazione di gara

Art. 10 ¹Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su:

- a) elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione;
- b) le esigenze tecnico-economiche;
- c) le prove relative ai criteri d'idoneità;
- d) il capitolato d'onori o il capitolato d'appalto;
- e) data, ora e luogo dell'eventuale sopralluogo tecnico o dell'incontro comune con la committenza;
- f) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte.

²Nel caso di riproduzione e/o spedizione di documentazione cartacea, il committente può addebitarne le spese ai concorrenti che non inoltrano un'offerta.

Specifiche tecniche

Art. 10a (nuovo) ¹Le specifiche tecniche devono riferirsi:

- a) alla prestazione richiesta;
- b) alle norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza a norme internazionali.

²Di principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati concorrenti.

³Si giustifica una deroga quando, segnatamente:

- a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
- b) le apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa;
- c) ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

⁴Prescrizioni ai sensi del cpv. 2 accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a carico dell'offerente.

Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri

Art. 11 ¹Il capitolato d'appalto si applica alle commesse edili e alle forniture e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.

²Il capitolato d'oneri si applica alle prestazioni di servizio, contiene la descrizione precisa delle prestazioni e degli obiettivi della commessa e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.

Informazioni supplementari

Art. 12 ¹Le richieste d'informazioni supplementari, se non sono escluse o altrimenti disciplinate dal bando, possono essere presentate entro la metà del periodo utile per la presentazione dell'offerta.

Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara.

²Il committente risponde, anche solo in forma elettronica con richiesta di conferma di ricezione, contemporaneamente a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta. Può anche non rispondere a determinate domande, motivandolo.

³Se necessario, il committente può prorogare il periodo utile per la presentazione dell'offerta, una sola volta e per un massimo di 60 giorni, nelle forme previste per la pubblicazione del bando.

Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione

Art. 13 ¹Al momento della delibera, il Cantone e i Comuni redigono un rapporto interno, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).

²Mensilmente deve essere pubblicata la lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato, almeno con le seguenti informazioni:

- a) il nome del committente;
- b) il nome dell'aggiudicatario, il suo domicilio o la sede;
- c) il valore e il genere della commessa;
- d) la base legale dell'incarico diretto o dell'invito.

³Annualmente, entro il mese di febbraio, deve essere pubblicato l'elenco delle commesse relative all'anno civile precedente, con i contenuti di cui al cpv. 2 e l'aggiunta, per singola commessa, degli offerenti non considerati che non hanno espressamente chiesto di non figurare nell'elenco in questa posizione. Questo elenco resta accessibile fino alla sua sostituzione con quello dell'anno successivo.

⁴La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni.

Appalto generale e appalto totale

Art. 13a (nuovo) ¹L'appalto generale e l'appalto totale sono ammessi solo a titolo eccezionale per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi, e previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

²All'appalto generale e all'appalto totale restano applicabili tutte le condizioni stabilite alle commesse ordinarie e in particolare quelle sul subappalto, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l'impiego di personale fornito da terzi.

Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio paralleli

Art. 13b (nuovo) ¹Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo sono assoggettati, salvo diversa disposizione del bando, alle pertinenti norme della categoria professionale interessata.

²La legge, il CIAP e il presente regolamento sono prevalenti.

Incarico diretto e incarico diretto con più offerte

Art. 13c (nuovo) ¹Nell'incarico diretto con più offerte, il committente può sollecitare, una per volta o contemporaneamente, fino a un massimo di tre offerte. L'aggiudicazione avviene con l'accettazione.

²Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per le merci offerte pubblicamente ad un prezzo inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).

³Nell'incarico diretto con più offerte il committente non può negoziare le offerte.

⁴Le commesse fondate su di un contratto di sponsorizzazione possono essere stipulate per incarico diretto quando la differenza di valore a favore del beneficiario è inferiore ai valori soglia di cui all'art. 7 della legge.

Termini

Art. 14 Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni.

Art. 15-16

Abrogati.

Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza

Art. 17 ¹Per commesse di una certa importanza o difficoltà si deve, di regola, prevedere un sopralluogo o un incontro con la committenza.

²Salvo diversa disposizione del bando la partecipazione è obbligatoria. Ritardi o interruzioni della presenza comportano l'esclusione dell'offerta e non sono ammesse tolleranze.

³Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con mansioni tecniche che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo.

⁴All'inizio del sopralluogo è redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.

Centro di consulenza

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, di cui:

a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici e

b) al massimo 6 rappresentanti dell'economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati.

²Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l'autorità per la stesura di schede informative, riservate le competenze di cui agli art. 60 e 61.

Art. 19-33

Abrogati.

Idoneità degli offerenti

Art. 34 ¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori.

²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

³Se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

⁵Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.

Preimplicazione

Art. 35 ¹Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.

²Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

- a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
- c) la proroga dei termini minimi.

³Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

Ricusa

Art. 35a (nuovo) ¹A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

- a) hanno un interesse personale immediato a una commessa;
- b) sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;
- c) sono parenti o affini dell'offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;
- d) operano come rappresentanti dell'offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure
- e) non dispongono a motivo di altre circostanze dell'indipendenza necessaria all'esecuzione di commesse pubbliche.

²La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.

³Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l'esclusione della persona interessata.

Consorzio

Art. 36 ¹Le prove della costituzione del consorzio e l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all'inoltro dell'offerta.

²La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere autorizzata dal bando.

³La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l'esclusione.

⁴Il prestito di personale all'interno del consorzio è ammesso senza restrizioni.

Subappalto, impiego di lavoratori autonomi o indipendenti e personale fornito da terzi

Art. 37 ¹Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorzio) in una medesima gara.

²L'offerente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.

³La vigilanza sulla corrispondenza fra i subappaltatori impiegati e quelli annunciati dall'aggiudicatario compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto. L'aggiudicatario deve fornire alla committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori da lui impiegati per l'esecuzione della commessa e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavori di ognuno. Il committente verifica inoltre che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, per le verifiche di loro competenza.

⁴L'impiego di personale supplementare fornito da terzi è ammesso solo per necessità che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto, ed è soggetto ad autorizzazione, preventiva e potestativa, del committente, alle seguenti condizioni:

- a) l'aggiudicatario deve attestare, in forma scritta i motivi oggettivi dell'imprevedibilità;
- b) l'aggiudicatario deve allegare il contratto scritto col prestatore di personale, il quale deve rispettare tutti i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 della legge), ad eccezione dei requisiti di idoneità dell'art. 34;
- c) l'aggiudicatario deve anche presentare l'attestazione di ricerca infruttuosa di personale rilasciata dal competente ufficio cantonale, qualora intenda impiegare personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali).

Art. 38

Abrogato.

Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna

Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegati le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG/AD;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Imposte alla fonte;
- f) Imposte federali, cantonali e comunali;
- g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- h) Pensionamento anticipato (PEAN);
- i) Contributi professionali.

²Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

³Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

⁴Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁶Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.

⁷Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a.

Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio

Art. 39a ¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 1'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 10'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.

³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.

⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.

Contenuto e verifica dell'offerta

Art. 40 ¹L'offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte.

²L'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.

³L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b.

⁴L'offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire semplici spiegazioni.

⁵Il committente può limitarsi all'esame dei documenti di cui al cpv. 3 oppure chiedere delucidazioni o complementi.

Art. 41

Abrogato.

Motivi di esclusione dell'offerta

Art. 42 ¹Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara.

²L'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.

³Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.

Facoltà d'indagine

Art. 43 ¹Il committente ha il diritto di chiedere all'offerente delle analisi di determinati elementi dell'offerta assegnandogli un termine perentorio.

²Se l'offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l'offerta.

Carattere confidenziale	<p>Art. 44 ¹Nell'offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione.</p> <p>²Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il consenso dell'offerente o senza una valida base legale.</p>
Apertura delle offerte	<p>Art. 45 ¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea, in seduta pubblica e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.</p> <p>²Nelle procedure su invito la partecipazione all'apertura è limitata agli invitati.</p> <p>³Il committente verbalizza l'oggetto dell'offerta, l'ora, il nome del rappresentate del committente, delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, l'importo dell'eventuale preventivo di riferimento annunciato nel bando, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p>
Varianti	<p>Art. 46 ¹La presentazione di varianti è ammessa solo se consentita dal bando e quale alternativa all'offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria.</p> <p>²Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.</p> <p>Art. 47 Abrogato.</p>
Garanzie da parte di terzi	<p>Art. 48 ¹L'eventuale obbligo di prestare congrue garanzie dev'essere previsto nel bando.</p> <p>²Con l'offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.</p> <p>³In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l'obbligo di prestare garanzia.</p> <p>Art. 49-52 Abrogati.</p>
Criteri di aggiudicazione	<p>Art. 53 ¹I criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e vanno precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione.</p> <p>²Sono anche ammessi, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la formazione degli apprendisti;b) il contributo alla formazione professionale;c) la responsabilità sociale delle imprese. <p>³I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione.</p>
Suddivisione dell'aggiudicazione	<p>Art. 54 ¹Il committente ha diritto di suddividere l'aggiudicazione in commesse parziali oppure in lotti, solo se l'ha annunciato nel bando e se ha previsto dei totali corrispondenti.</p> <p>²Gli offerenti che hanno presentato solo un'offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale.</p>

- Interruzione** **Art. 55** Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se:
- a) non realizza il progetto;
 - b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;
 - c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;
 - d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;
 - e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;
 - f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Art. 56-57

Abrogati.

- Conclusione del contratto** **Art. 58** Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l'eccezione di cui all'art. 13c cpv. 2.

- Responsabilità di applicazione** **Art. 60** ¹Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all'aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.

²L'istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

³Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall'istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.

⁴All'istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell'Amministrazione cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dall'ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

⁵Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le tariffe praticate dall'Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

Art. 60a

Abrogato.

- Autorità di vigilanza** **Art. 61** ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l'ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (di seguito: UVCP).

²Nell'ambito della sua attività l'UVCP:

- a) conduce le istruttorie, segnatamente può chiedere rapporti e assumere ogni prova necessaria;
- b) può preparare o dare direttamente istruzioni vincolanti ai servizi dell'Amministrazione cantonale ed ai soggetti alla legge.

³L'UVCP assicura la formazione generale, tramite la pubblicazione di direttive, schede informative, circolari e raccomandazioni. Organizza inoltre corsi base e di aggiornamento.

**Publicazione
delle decisioni
di esclusione**

Art. 62 Le decisioni cresciute in giudicato di esclusione dalla partecipazione a commesse pubbliche ai sensi dell'art. 45a della legge sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale (FU) e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito internet dell'autorità di vigilanza.

Art. 63

Abrogato.

Archiviazione

Art. 64 ¹È ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica.
²L'autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.

Art. 64a

Abrogato.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per l'art. 13 la cui entrata in vigore è differita e sarà fissata successivamente.

Bellinzona, 12 giugno 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Committenti
preposti a com-
piti pubblici ai
sensi dell'art. 2
cpv. 1 lett. a e b
della legge****Allegato 1**

Lista esemplificativa degli enti di diritto pubblico e degli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge.

Committenti
Cantone Ticino
Comuni
Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)
Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri enti ecclesiastici)
Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunità regionali e altri enti ecclesiastici)
Consorzi ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della legge sui consorzi del 21 luglio 1913
Ente ospedaliero cantonale (EOC)
Cliniche private
Servizi di soccorso pre-ospedaliero (ambulanze)
Istituti per anziani finanziati per l'intera gestione
Istituti per anziani finanziati per il costo residuo delle cure sottoposte alla legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal)
Istituti per invalidi finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
Enti beneficiari di contributi per provvedimenti di integrazione per invalidi ai sensi della legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

Committenti
Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) di interesse pubblico
Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate con contratto di prestazione ai sensi della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Infermieri indipendenti finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Servizi d'appoggio riconosciuti ai sensi della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); servizi di trasporto, servizi per anziani, servizi per ammalati, servizi per invalidi, servizi per alcolisti
Centri educativi minorili
Asili nido di protezione
Asili nido
Istituti per colonie
Enti finanziati in base alla legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978
Enti beneficiari di contributi nel campo della promozione della salute
Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o società di smaltimento o gestione dei rifiuti detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza
Scuole private ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990
Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)
Società degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle procedure di qualificazione)
Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)
Istituti di previdenza di diritto pubblico
Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali
Enti e agenzie regionali per lo sviluppo
Fondazione Agire
Fondazione Ticino Film Commission
Southern Switzerland Film Commission sagl
Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
Fondazione Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile

Allegati 1a e 1b

Abrogati

Allegato 2

Lista esemplificativa degli atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge, riservato l'assoggettamento ad altro titolo.

Atti normativi che disciplinano l'erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b della legge

Leggi

Decreti legislativi che concedono sussidi o ne prevedono la concessione

Leggi
DECS
Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform)
Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014
Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990
Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010
Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012
Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011
DFE
Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI) e ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 e regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 20 giugno 2012
Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc) e regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (RL-rilocc)
Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 e regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003
Legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) e regolamento sulla legge per l'innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn)
Legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009
Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002
Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989
Legge sul turismo del 25 giugno 2014
DI
Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003
DSS
Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan)
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario del 26 giugno 2001 (legge autoambulanze)
Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978
Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)
Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz)
Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie)

Leggi
Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996 (legge giovani)
Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1989
DT
Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF)
Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994
Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005
Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len)
Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975

Committenti
 assoggettati ai
 sensi dell'art. 2
 cpv. 1 lett. c della
 legge

Allegato 3:

Lista esemplificativa dei committenti assoggettati ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c della legge (committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali), per la parte concessionata, riservato l'assoggettamento ad altro titolo.

Committenti al beneficio di concessioni
Impianti turistici e di risalita (ferrovie, funicolari, filovie, funivie, teleferiche e sciovie) Esempi: – Bosco Gurin (impianti di risalita) – Società Funicolare Locarno – Madonna del Sasso SA (FLMS)
Autolinee e trasporti pubblici Esempi: – TPL Trasporti Pubblici Luganesi SA – AMSA – Autolinea Mendrisiense SA
Aziende di sfruttamento e erogazione dell'acqua e dell'energia Esempi: – Verzasca SA – Azienda Elettrica Massagno SA
Aziende che esercitano nel settore delle telecomunicazioni

Allegato 4

Abrogato

Scheda informativa

Modifica legge LCPubb del 10.04.2017 e 18.09.2019 – entrata in vigore il 01.01.2020

Modifica regolamento RLCPubb/CIAP del 12.06.2019 e 06.11.2019 – entrata in vigore il 01.01.2020

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP

Versione del 01.01.2020

II. Allegato 2: estratto Bollettino ufficiale nr. 47 dell'8 novembre 2019

Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP); modifica

(del 6 novembre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è così modificato:

**Rapporto sulle
procedure su
invito e per in-
carico diretto e
pubblicazione**

Art. 13 ¹Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).

²La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome del committente;
- b) data dell'aggiudicazione;
- c) oggetto e entità della commessa;
- d) genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio);
- e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito;
- f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede;
- g) importo deliberato.

³La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 6 novembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge**sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); modifica**

(del 10 aprile 2017, pubblicata nel BU 2019, 211, con entrata in vigore il 1° gennaio 2020)

e

Regolamento**di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP); modifica**

(del 12 giugno 2019, pubblicata nel BU 2019, 218 con entrata in vigore il 1° gennaio 2020)

Per decreto 12 agosto 2019 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è stata sospesa l'entrata in vigore:

- dell'ultima parte dell'art. 24 cpv. 1 LCPubb (dicitura: «e/o l'impiego di personale fornito da terzi»);
- dell'art. 24 cpv. 3 lett. f LCPubb;
- dell'art. 37 cpv. 4 lett. c RLCPubb/CIAP.

Bellinzona, 8 novembre 2019

Scheda informativa

Modifica legge LCPubb del 10.04.2017 e 18.09.2019 – entrata in vigore il 01.01.2020

Modifica regolamento RLCPubb/CIAP del 12.06.2019 e 06.11.2019 – entrata in vigore il 01.01.2020

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP

Versione del 01.01.2020

III. Allegato 3: estratto Bollettino ufficiale nr. 52 del 6 dicembre 2019

Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb); modifica

(del 18 settembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 febbraio 2019 n. 7629 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

L'art. 7 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) approvata dal Gran Consiglio il 10 aprile 2017 è così modificato:

Art. 7 cpv. 5, 6, 7 e 8

⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.

⁶Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.

⁷Abrogato

⁸Abrogato

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 18 settembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

Il CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 18 settembre 2019 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 4 dicembre 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**